

## TORNATA DEL 25 GENNAIO 1865

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO RESTELLI.

SOMMARIO. *Dichiarazioni sul voto motivato del deputato Ricasoli. — Atti diversi. — Il deputato Boggio presenta uno schema di legge. — Istanza del deputato Torrigiani sull'ordine del giorno, appoggiata dal deputato Alfieri Carlo. — Congedi. — Richiamo del deputato Alfieri Carlo circa la distribuzione non fatta di uno stampato nella seduta del 23. — Chiarimenti del vice-presidente, e replica del deputato Boggio. — Istanza del deputato Boggio per raggugli preventivi sulla situazione delle finanze — Dichiarazione del ministro Sella, e osservazioni del deputato Leardi. — Seguito della discussione del disegno di legge sulla riscossione delle imposte dirette — Approvazione dell'articolo 11 modificato dalla Commissione — Il relatore Nisco mantiene l'articolo 12, relativo all'obbligo degl'inquilini per la contribuzione diretta — Lo combattono i deputati Cini e Bertea — Emendamento del deputato De Filippo, ammesso dal ministro per le finanze Sella — Osservazioni dei deputati Piroli, Panattoni, Romano G., Trezzi e Sanguineti contro l'articolo, che è soppresso — Nuovo articolo del deputato Cini — Avvertenza dei deputati Bertea, Panattoni, Nisco, relatore, Tecchio -- È ritirato — Opposizioni del deputato Cannavina all'articolo 13, che è sostenuto dal deputato De Filippo, ed emendato dal deputato Cavallini — Opposizione del deputato Cannavina all'articolo 14, il quale è approvato — Obbiezioni del deputato De Filippo agli articoli 25 e 29, e spiegazioni dei deputati Allievi, Nisco, e del ministro — L'articolo 29 è sospeso — Modificazioni del deputato Cavallini all'articolo 30 — Emendamento del deputato Cocco all'articolo 31, non appoggiato — Osservazioni del deputato Mellana all'articolo 33, e risposte del ministro.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**MASSARI**, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

**GIGLIUCCI**, segretario, espone il seguente sunto di petizioni.

10309. Il dottore Filippo Amadori ed altri otto membri della Commissione promotrice rassegnano i voti emessi dall'assemblea popolare tenutasi testè in Cesena per l'abolizione della pena di morte e la soppressione delle corporazioni monastiche.

10310. Giovanni Orefice da Napoli si lagna d'essere stato arbitrariamente licenziato dal posto di ricevitore del dazio di consumo ch'egli copriva in Villa San Giovanni provincia di Calabria Ulteriore I, e chiede di essere reintegrato nell'impiego, ed indennizzato dei danni sofferti.

10311. Duecentocinquantesette abitanti di San Martino in Rio, provincia di Reggio (Emilia), ricorrono contro la proposta soppressione dei conventi.

10312. Sessantasette notabili di Piazza-Armerina in Sicilia appoggiano la soppressione degli ordini religiosi e chiedono che i loro beni vengano attribuiti ai comuni.

10313. Il Consiglio comunale di Capannori aderisce

alla memoria sporta dal notaio Torrigiani sull'unificazione del modo d'esigere le imposte dirette.

10314. Tre mila settecento tredici abitanti della arcidiocesi di Modena ricorrono al Parlamento perchè voglia respingere il progetto di legge relativo all'abolizione delle corporazioni religiose.

10315. Janni Pietro, da Ornaro, d'anni 60, privo della vista e d'ogni fortuna, implora il congedo assoluto del di lui figlio Bernardino soldato nel 2° reggimento del treno d'armata.

10316. I municipi di Venosa, Barile, Maschito, Atella, Gravina, Lavello e Rionero esposti i grandi sacrifici in terreni e danaro da loro votati per la linea ferrata di Conza-Venosa chiedono che la Camera voglia prenderli in considerazione nella prossima discussione del riordinamento delle ferrovie del regno.

### DICHIARAZIONE DI VOTO.

**DEANDREIS**. Chiedo di parlare per fare una dichiarazione.

Dichiaro che se fossi stato presente all'ultima votazione di lunedì ieri l'altro, avrei votato contro l'ordine del giorno Ricasoli.

**MARCHETTI.** Chiedo di parlare per fare la stessa dichiarazione, cioè che avrei votato contro l'ordine del giorno Ricasoli ed in favore dell'ordine del giorno proposto dall'onorevole Cassinis.

**LEARDI.** Persuaso che il chiamare a sindacato gli uomini politici in solenni e gravissimi momenti sia utilità per la nazione che avanza ogni altra utilità, dichiaro che, se fossi stato presente, avrei votato contro l'ordine del giorno del deputato Ricasoli.

**SALIMBENI.** Sono dispiacentissimo di non aver potuto intervenire alla seduta di lunedì. Se io mi fossi trovato presente, avrei votato favorevolmente sull'ordine del giorno proposto dall'onorevole deputato Ricasoli.

**PRESIDENTE** Il deputato Scarabelli scrive:

« In congedo e costretto a non allontanarmi ancora dalla famiglia non posso a meno d'associarmi al patriottismo della maggioranza che votò l'ordine del giorno Ricasoli. »

#### ATTI DIVERSI.

**MACCHI.** Il presidente della società di mutuo soccorso di Ferrara vi presenta, per mezzo mio, una petizione, dalla quale si scorge come anche gli operai di quella città vogliano unire la loro voce a quella che da ogni parte del paese e da ogni classe di cittadini si eleva per indurre il Parlamento a votare, e la soppressione degli ordini religiosi, e l'abolizione della pena di morte,

Io pregherei la Presidenza a voler trasmettere questa petizione alle Commissioni incaricate dello studio delle rispettive leggi.

**PRESIDENTE.** Sarà trasmessa a quelle Commissioni.

Il deputato Lanciano, per affari domestici, chiede il congedo di un mese.

Il deputato Mautino trovasi gravemente ammalato, epperò gli verrà concesso un congedo d'un mese.

I deputati Maggi e Sgariglia, per affari domestici, ed il deputato Giuseppe Briganti-Bellini, per ragione di malattia, chiedono otto giorni di congedo.

(Sono accordati).

Annuncio alla Camera che il deputato Boggio ha presentato un progetto di legge con preghiera che sia trasmesso d'urgenza agli uffici.

Questo progetto di legge sarà trasmesso di fatto agli uffici, ed ivi messo all'ordine del giorno di domani.

**TORRIGIANI.** Fra i motivi che determinarono il voto della Camera, lunedì, fu certamente quello di poter procedere colla maggiore alacrità possibile ai molti lavori importantissimi che il Parlamento ha davanti a sè.

Fra questi lavori, alcuni sono compiuti: sono compiuti cioè in modo che possono venire, quando il tempo lo conceda, in discussione dinanzi alla Camera. Fra questi lavori io trovo importantissimo un progetto di legge relativo ai magazzini generali, ed al pegno in materia commerciale.

Chiedendo licenza alla Camera di dire brevissime parole intorno alla storia di questo progetto di legge.

Fino dal 1859, reggendo il portafoglio delle finanze il ministro Lanza, egli presentò al Senato un progetto di legge inteso a regolare la materia del pegno commerciale nei *docks* o magazzini generali.

Gli avvenimenti politici che poco dopo si compierono impedirono allora di discutere questo grave argomento. Scorsi tre anni il ministro Manna presentò alla Camera un progetto di legge su questa istessa materia, e venne nominata dagli uffici una Commissione a fine di studiarla e prepararne la relazione. L'onorevole ministro Torelli, succeduto al ministro Manna, sollecitò di dotare il paese di una istituzione la quale deve recare tanto giovamento, in ispecie a tutta la classe dei commercianti, e vedendo che non era ancora preparato il lavoro della Commissione, venne chiedendo alla Camera la facoltà di poter pubblicare e rendere esecutorio nel regno questo progetto di legge allo stato in cui allora trovavasi. Ma io sono lieto di annunziare alla Camera che nel frattempo la Commissione ha realmente corrisposto al suo mandato, vale a dire che la relazione fu fatta, stampata e distribuita, sono già quindici giorni, a tutti i deputati, quindi pare a me che cessi ogni ragione perchè l'onorevole signor ministro debba insistere onde ottenere delle facoltà straordinarie che in questo momento non avrebbero più alcuna giustificazione.

Trovandosi compiuti adunque i lavori della Commissione, io faccio viva istanza alla Presidenza della Camera, perchè nel primo momento che si presenti opportuno questo progetto di legge venga messo in discussione.

Noi, o signori, siamo costretti per le gravi esigenze finanziarie del regno di moltiplicare i sacrifici ai contribuenti. Di fronte a questa dura necessità preoccupiamoci pure di restaurare le forze del paese tutte le volte che per noi questo essenziale ed urgentissimo compito ci è possibile.

Io non posso a meno di lamentare, per esempio che da molto tempo la Camera abbia un lavoro già in pronto relativo alla nuova Banca d'Italia, e che questa Banca d'Italia resti ancora un desiderio pel paese. Io non posso a meno di lamentare che il credito fondiario, pel quale esiste una relazione già da più mesi fatta alla Camera, sia anche questo un desiderio tanto più vivo quanto i bisogni della proprietà fondiaria sono più grandi; e finalmente per quanto riguarda la materia commerciale, essa pure reclama e vivamente e giustamente, e da più tempo e da molte parti del regno, l'istituzione dei magazzini generali, svincolando il pegno commerciale dalle pastoie che lo angustiano.

Io non vorrei veramente che tutti questi desiderii rimanessero frustranei quando il loro soddisfacimento è più reclamato dai bisogni della nazione, la quale chiamata com'è a frequenti e moltiplicati sacrifici, deve nella rapida e libera circolazione dei valori trovare i mezzi di accrescere colla privata la pubblica ricchezza.

**PRESIDENTE.** Postochè l'onorevole Torrigiani ha fatto una proposta speciale, la Presidenza terrà conto

TORNATA DEL 25 GENNAIO

della sua raccomandazione specialmente per la legge a cui alluse nell'esordire del suo discorso.

**ALFIERI CARLO.** Io aveva domandata la parola per appoggiare sotto un punto di vista speciale le proposte dell'onorevole Torrigiani; sono lieto di potermi associare alle ultime sue parole, desiderando al pari di lui che le varie leggi che sono richieste da interessi vitali del paese vengano promulgate.

Più particolarmente chieggo che la questione dei magazzini generali sia risolta inquantochè da essa si fa dipendere la legge di abolizione delle città e porti franchi.

Ora non vi è nessuno che non veda come fra queste città franche ve ne sia alcuna la cui abolizione è di necessità urgente per l'Italia perchè taluna di codeste franchigie va a costituire fra alcuni mesi una barriera eccessivamente incomoda fra tutto il regno e la sua nuova capitale.

Perciò io mi unisco al deputato Torrigiani nel pregare la Presidenza di fare ciò che da lei può dipendere affinché la legge sui magazzini generali venga quanto prima discussa e votata dalla Camera.

Nello stesso tempo spero che vorrà la Presidenza fare un eccitamento alla Commissione per l'abolizione delle città e portofranchi, della quale ho l'onore di far parte, e per la quale non ho più avuto invito di convocazione dalla prima volta che essa si è riunita per costituirsi.

**DE BONI.** Ho l'onore di presentare alla Camera una petizione della Società di mutuo soccorso degli operai di Reggio per l'abolizione della pena di morte e per la completa soppressione di tutti gli ordini religiosi. Io non ho da raccomandare al Parlamento queste due domande, giacchè tutti sentono e domandano che queste alte misure siano compiute.

Domando inoltre che la petizione della Società di mutuo soccorso degli operai di Reggio sia rassegnata alla Commissione costituita per esaminare i due corrispondenti progetti di legge.

**PRESIDENTE.** La petizione verrà trasmessa a quelle Commissioni.

*(Si procede all'appello nominale, che viene interrotto stante il sopraggiungere dei deputati.)*

**RECLAMO PER LA NON FATTA DISTRIBUZIONE  
DI UN DOCUMENTO PRESENTATO ALLA CAMERA.**

**ALFIERI CARLO.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

Mi consta che nella seduta di lunedì venne inviato alla Camera, accompagnato da una lettera alla Presidenza, un documento il quale interessava l'argomento che era in discussione davanti quest'Assemblea, ed era propriamente una controrisposta di un senatore del regno ad un altro documento il quale nella sera precedente era stato non solo distribuito alla Camera, ma' ancho inviato a domicilio di quei deputati che non erano venuti a cercarlo nei cassettini.

Il documento cui accenno era molto interessante per quel tema che era in discussione nel seno della Camera nella tornata di lunedì.

È abbastanza ovvio che moltissimi deputati trattiene nell'aula da una discussione della massima importanza non potevano indovinare che un documento qualsiasi venisse distribuito nei cassettini, dove d'altronde non si trovò che ad ora tarda. L'indomani pur troppo parecchi dei nostri colleghi già erano assenti dalla Camera, e quindi l'accennato documento, che io considero abbastanza importante, rimase da molti del tutto ignorato, da moltissimi altri sarà trascurato e dimenticato.

Non ho veduto che nel processo verbale della tornata di ieri si fosse fatta menzione nè dell'invio di quel documento, nè della lettera colla quale questo documento era accompagnato alla Presidenza.

Io ho desiderato di far menzione di questo fatto affinché ne rimanesse cenno autentico negli atti della Camera.

D'altronde, siccome, al pari dei miei concittadini torinesi, io non mi reputo abbastanza soddisfatto di ciò che avvenne nella tornata di lunedì, desidero che almeno la storia, quella storia alla quale solo i torinesi, a mio avviso, si possono richiamare per non aver avuto nè sufficiente soddisfazione di giustizia, nè sufficiente riparazione d'onore rimanga abbastanza documentata con atti legali, efficaci e solenni.

Per questo ho voluto prender oggi la parola affinché dei fatti che ho accennati, dei quali mi consta in modo indubitato, rimanesse menzione ufficiale negli atti del Parlamento.

**PRESIDENTE.** È un fatto questo che mi riguarda, giacchè aveva io l'onore di presiedere la Camera nel giorno di lunedì, e quindi debbo io dare al deputato Alfieri congrua risposta.

La lettera di cui accenna cogli uniti stampati del generale Della Rocca pervenne al banco della Presidenza mentre già era cominciata la discussione, dopo che già avevano parlato alcuni deputati.

Non tutte le lettere che vengono alla Presidenza sono lette, tanto meno è uso di distribuire stampati che non siano della Camera, interrompendo la discussione.

Io radunai intorno a me i membri della Presidenza per conoscere anche il loro avviso intorno a quanto era a farsi sulla lettera e stampati del generale Della Rocca.

La Presidenza decise che non si dovesse interrompere la discussione, tanto più ch'essa si faceva sulla questione pregiudiziale e non sulla questione di merito, e che quindi quei fogli stampati che aveva mandato il generale Della Rocca dovessero essere distribuiti, come lo furono, nei cassettini, essendosene, come si suole sempre, fatta annotazione sulla tavola sulla quale sono indicati gli stampati che vengono distribuiti nei cassettini.

Questo è quello che la Presidenza ha creduto di fare,

e ritiene di aver proceduto regolarmente a norma dei precedenti e come le circostanze richiedevano.

**ALFIERI CARLO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Boggio.

**BOGGIO.** Non è mia intenzione esprimere un giudizio sull'operato della Presidenza, tanto più che il signor presidente ebbe l'avvertenza di informarci come egli avesse consultato anche gli altri membri del seggio.

Ma dacchè il signor presidente ricorda i precedenti della Camera, io faccio appello alla memoria de' miei colleghi.

Essi ricorderanno come in più circostanze, e persino quando si trattava di leggi aventi per oggetto concessioni di ferrovie...

*Un deputato al centro.* Meridionali.

**BOGGIO...** di leggi, per conseguenza, le quali, se per una parte interessavano lo Stato, per l'altra interessavano e molto più vivamente la borsa di taluni capitalisti, ci siano stati distribuiti in seduta e durante la discussione stampati che a quelle leggi si riferivano.

Di modo che io non posso non deplorare che non siansi nella circostanza alla quale allude l'onorevole mio amico deputato Alfieri seguiti questi precedenti. E tanto più sarebbesi dovuto procedere in questo modo in quanto che il documento a cui rispondeva il generale Della Rocca non erasi, no, la Presidenza contentata di distribuirlo nei cassettoni, ma aveva avuto la premurosa sollecitudine di mandarcelo a casa; e questo dico perchè io l'ho ricevuto a casa per mezzo di un commesso della Camera...

*Un deputato al centro.* Tutti lo abbiamo ricevuto a casa.

**BOGGIO...** Laonde mi pare che se per il documento dei signori Peruzzi e Minghetti si era usata tanta premura, il meno che potesse farsi, in nome dell'imparzialità e della giustizia, era che lo scritto del generale Della Rocca con cui egli replicava alla smentita che gli si era voluta dare, fosse distribuito durante la seduta. Invece la distribuzione nei cassettoni ben dovea sapere la Presidenza stessa come fosse illusoria: poichè la Presidenza già conosceva come si discutesse, e con quanta probabilità di riuscita, la questione pregiudiziale; epperò doveva prevedere altresì che noi avremmo trovato nei cassettoni il documento a cosa finita e dopo un voto che rendeva inutile lo occuparsene.

Io quindi esprimo il desiderio che se mai casi consimili vengano a riprodursi, l'ufficio di Presidenza invece di ispirarsi al nuovo precedente dell'altro ieri segua i precedenti antichi.

**PRESIDENTE.** Debbo rettificare soltanto un fatto.

Allorquando la Presidenza si è riunita intorno a me per decidere sul da farsi, fece, come dissi, distribuire gli stampati del generale Della Rocca nei cassettoni, ma in pari tempo decise che quando la Camera avesse deliberato di passar a discutere nel merito sui fatti dell'inchiesta, quegli stampati sarebbero stati distribuiti ai singoli deputati.

Questa spiegazione mi pare dimostri come la Presidenza conservasse la imparzialità... (*Bisbiglio a sinistra*) imperocchè di quel documento non occorre veramente che i signori deputati avessero cognizione se non quando si fosse discusso del merito, che invece è rimasto impregiudicato, dappoichè fu accolta la proposta pregiudiziale.

L'incidente non ha più seguito.

*Una voce* Oh! non dubiti, l'avrà.

**PRESIDENTE.** È all'ordine del giorno il seguito della discussione sul disegno di legge...

#### MOZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA.

**BOGGIO.** Chiedo facoltà di parlare per una mozione d'ordine.

Essendo presente il signor ministro delle finanze, chiedo facoltà di fare una mozione sull'ordine del giorno, la quale in parte lo riflette.

La Camera ieri, in principio della tornata, acconsentì incominciando sabato la discussione del disegno di legge per l'unificazione amministrativa.

Ora, a proposito di questa legge, io debbo rassegnare l'espressione d'un desiderio al signor ministro delle finanze. Io vorrei che prima del giorno di sabato il signor ministro delle finanze presentasse alla Camera la situazione del tesoro.

La ragione della mia domanda è questa.

In ordine al disegno di legge di unificazione amministrativa esiste un dissenso radicale fra il Governo e la Commissione, per la questione capitale del mutamento o no delle circoscrizioni amministrative.

Tale questione ha un lato politico e un lato amministrativo, sta bene, ma ha pure un lato finanziario. E questo lato finanziario della questione è il più importante per coloro i quali credono con me che il disavanzo del 1865 eccederà i 650 milioni; per coloro i quali credono con me, che eziandio dopo avere con un prestito, colla vendita delle ferrovie, e con altri mezzi straordinari provveduto a tale disavanzo, noi ci troveremo da capo nel 1866 a fronte di un nuovo disavanzo di 250 milioni circa sul bilancio ordinario.

Il che in altri termini significa che dopo avere in qualunque modo colmato nel 1865 il *deficit* dei 650 milioni, noi avremo da capo nel 1866 un disavanzo di ben 250 milioni nel rapporto fra le spese ordinarie e fra le entrate ordinarie.

Evidentemente per tutti coloro che hanno questa opinione, la questione delle circoscrizioni è altamente finanziaria; per noi il dare o il negare al Ministero la facoltà di toccare alle circoscrizioni involge la questione di dare o di non dare al Ministero il mezzo di evitare la rovina finanziaria del paese.

Se noi siamo in errore, se le cifre che ho indicate sono sbagliate, tanto meglio. Ma se, come ho pur troppo fondata ragione di credere, le nostre condizioni finan-

TORNATA DEL 25 GENNAIO

ziarie sono veramente tali, è necessario che prima che la Camera dia un voto sulla questione delle circoscrizioni, essa sia veramente illuminata sui veri bisogni dell'erario, e sui mezzi di provvedervi.

Ma affinché la Camera possa essere pienamente illuminata su tale argomento, è indispensabile che prima di entrare a discutere quel progetto di legge, la Camera, non dirò abbia discusso o votato, che sarebbe impossibile, la situazione finanziaria, ma abbia almeno sotto gli occhi gli elementi i quali dimostrino, se le nostre previsioni siano o no fondate.

Da questi elementi finanziari potremo con sicura coscienza ricavare uno dei principali criteri sulla questione amministrativa.

Per conseguenza io faccio formale domanda, affinché il ministro delle finanze prima del giorno di sabato presenti la situazione del tesoro; e qualora egli non sia ancora nella possibilità di presentare un quadro completo con tutto il suo sviluppo ed i suoi documenti, almeno prima del giorno di sabato presenti un'indicazione con dati sommari, i quali ci pongano in grado di potere con piena sicurezza di giudizio procedere in quella gravissima discussione.

Ho fatto questa mozione perchè sono intimamente persuaso che se noi non facciamo economie radicali non salveremo il paese e (per quanto possa spaventarvi la parola, pur mi è forza, pronunziarla) non salveremo il paese dalla bancarotta. (*Movimenti diversi*).

Economie radicali senza toccare le circoscrizioni non è possibile farne.

È adunque necessario assolutamente che il ministro delle finanze ci faccia conoscere il vero stato delle cose prima di sabato, cioè prima che si inizi la discussione della legge di unificazione amministrativa.

Il signor ministro delle finanze è desso in grado di dirci che io sono nell'errore, che le nostre condizioni finanziarie sono buone, o almeno non sono così cattive, quali io le ho dichiarate?

Il signor ministro delle finanze si sente egli il coraggio di dirci che possiamo lasciare sussistere quali sono le prefetture, le sotto-prefetture, le università, i tribunali che abbiamo nel regno?

Può egli affermare che anche senza fare economie sulle circoscrizioni, salveremo il paese dalla bancarotta?

Il ministro ci faccia queste dichiarazioni, ed io mi vi acquieterò; ma se egli non è in grado di darmi siffatte assicurazioni, io non posso a meno di reputare grandemente immatura e pericolosa la discussione delle leggi amministrative, finché noi non conosciamo meglio le vere condizioni finanziarie del paese, le quali debbono esercitare una influenza così diretta sul voto che in breve saremo chiamati a dare.

**SELLA, ministro per le finanze.** Io non credo che valga la pena di rilevare le cose dette dall'onorevole Boggio intorno alla situazione finanziaria per ciò che riguarda le cifre ed i pronostici che egli ha messo innanzi; mi limiterò a rispondere alla domanda formale

che egli fa, cioè che si debba prima di sabato presentare la situazione finanziaria, od almeno un riassunto di questa situazione.

Io ho già detto più volte alla Camera che era mio desiderio, dirò di più, che reputava di mio interesse, di presentare questa situazione il più presto che mi fosse possibile. Ma ad un uomo non è dato di fare le cose che non può fare. Se per compiere questa situazione finanziaria mi mancano tuttora, oggi 25 gennaio, alcuni dati, e non ho la certezza di procacciarmeli prima di sabato, riuscirà al Ministero formalmente impossibile il prendere l'impegno che l'onorevole Boggio desidera. Quanto poi a riassunti approssimativi non è nella mia indole, non è ne' miei desideri di presentare delle cose di questo genere...

**BOGGIO.** Chiedo di parlare.

**SELLA, ministro per le finanze...** perchè sebbene le situazioni finanziarie date col corredo di tutti i documenti che si possono avere a disposizione per alcune parti non siano che approssimative, e possono poi subire per un ulteriore appuramento di cifre delle modificazioni abbastanza rilevanti, tuttavia, io ripeto, non posso associarmi a fare un'opera così poco seria come sarebbe quella di venire presentando dei riassunti di situazioni finanziarie senza neppure avere quei dati che siano i più approssimati. Quindi è che mi riesce impossibile, malgrado il desiderio che avrei di presentare questa situazione, o almeno un riassunto della medesima senza alcun indugio, mi riesce, dico, materialmente impossibile il poter prendere l'impegno che egli desidera.

**PRESIDENTE.** Il deputato Leardi ha facoltà di parlare.

**LEARDI.** Avrei desiderato anch'io che il ministro per le finanze avesse potuto presentare questa situazione del tesoro, ma per altri motivi. Io mi limito, trattandosi di una questione incidentale, a protestare contro l'opinione emessa dall'onorevole Boggio, vale a dire, che se noi non riformiamo, non mutiamo le circoscrizioni amministrative o giudiziarie siamo vicini alla bancarotta. Io protesto solennemente contro quest'opinione, perchè siccome io credo che difficilmente in questa Sessione si potrà venire ad una modificazione delle circoscrizioni, il deputato Boggio ci avrebbe collocati in un circolo vizioso; avrebbe legato, come si direbbe, l'avvenire delle nostre finanze ad un fatto che non è dato a noi il modificare.

D'altronde io non so che in alcun paese del mondo si sia mai posta la questione nel modo come l'ha posta il deputato Boggio: o mutate la vostra circoscrizione territoriale, oppure noi abbiamo la bancarotta.

Io conosco dei paesi dove le circoscrizioni territoriali sono certamente più imperfette che non siano in Italia, con tutto ciò le finanze vi sono più o meno prospere secondo la maggiore o minor buona amministrazione.

Questa è una questione incidentale, quindi non aggrungerò altro, ma quando saremo a discutere in merito questa questione, come certamente verrà discussa

dal Parlamento, credo che sarà facile di provare colle cifre alla mano che se il deputato Boggio non ha altra speranza per ristorare le finanze che quella della modificazione delle circoscrizioni, in questo caso le finanze d'Italia sarebbero certamente disperate.

**BOGGIO.** Non entrerà in una discussione intempestiva sull'utilità o necessità di ridurre le circoscrizioni, risponderò una cosa sola all'onorevole Leardi.

Forse quelle medesime occupazioni che ci privarono per tanto tempo del piacere di averlo fra noi in Parlamento non gli permisero di approfondire la questione (*ilarità*), altrimenti avrebbe già saputo che sempre quando in questo recinto si è accennato a cotesta questione non ho mai preteso che la riduzione delle circoscrizioni dovesse essere la panacea delle nostre finanze. Bensì invece ho sempre detto che la riduzione delle prefetture, delle università, dei tribunali, che, in una parola, le economie radicali le quali solamente sono possibili, se tocchiamo alle circoscrizioni, costituiscono un elemento essenziale del sistema finanziario, elemento il quale non basterà certamente da solo a condurci al pareggio, ma senza il quale non sarà possibile pur troppo il ricondurre l'equilibrio nelle nostre finanze.

Ciò basti per ora in risposta all'onorevole Leardi, il quale io spero che nella prossima discussione amministrativa e finanziaria non ci priverà dei suoi lumi, ed allora io cercherò di vederci più chiaro ai lumi suoi, per intanto non li conoscendo io continuo con sua buona venia a cercare di vederci per ora coi lumi miei.

Quanto poi alle risposte date dall'onorevole ministro delle finanze, io non posso guari chiamarmene soddisfatto: pur tuttavia modificherò la mia prima domanda, riducendola alla più modesta proporzione di una preghiera diretta ad ottenere che, se non altro, procuri di sollecitare il suo lavoro in modo che durante la discussione della legge di unificazione possano da noi aversi quei chiarimenti finanziari.

Solamente avendo egli detto che non era seria quella parte dell'istanza mia colla quale gli chiedeva procurasse se non altro di comunicare qualche dato approssimativo, io risponderò a tale suo appunto. Risponderò col fare mio pro del consiglio che uno anonimo nostro collega mi manda in questo punto. Egli mi suggerisce di ricordar all'onorevole Sella che il ministro Prina aveva sempre con sé un breve e limpido riassunto delle finanze del regno d'Italia, per valersene in ogni occasione.

Capisco che forse il ministro Sella non amerà molto di essere paragonato al ministro Prina (*ilarità*); certo io sono fra coloro che più pregano Dio che allontani da lui la fine del Prina (*Viva ilarità*), ma pur tuttavia v'è qual cosa nel sistema e nei metodi del Prina che eziandio il ministro Sella potrebbe utilmente accettare ed attuare.

**PRESIDENTE.** Il deputato Leardi ha la parola per un fatto personale.

**LEARDI.** Io non accuserò certo l'onorevole Boggio di

essere troppo tenero degl'interessi di Torino, egli torinese, come non lo accuserò ora di essere poco tenero di molte località, egli che appartiene all'Italia, della quale fanno parte tutte queste località (*Rumori*). Qui non è questione di municipalismo...

**BOGGIO.** Io non parlo per le questioni di campanile, ma per l'Italia.

**LEARDI.** Qui non è il caso di municipalismo: però, siccome prevale in molti un'ardente brama, per non dire una smania, di tutto livellare, di tutto eguagliare, ed era questa anche la mania di qualcuno che di solito stava qui in Torino tranquillamente, senza preoccuparsi delle perturbazioni d'interessi che ne risultavano.. (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Le osservo che questo è intempestivo affatto.

**LEARDI.** Mi perdoni, vengo al fatto personale.

Dunque, adesso vi è questa brama di livellare l'Italia, farne tante figure geometriche, tagliarla giù ad angoli retti... (*Segni d'impazienza*)

Ma mi permettano, io ho creduto e credo mio dovere di oppormi a questa smania livellatrice, a questa non curanza degl'interessi locali che sono pur anche interessi di tutta Italia.

**PRESIDENTE.** Ma questa non è la questione, questo non è un fatto personale.

**LEARDI.** Intorno al fatto personale mi limito a dire che mi dispiace di non aver potuto in questi ultimi giorni, in cui aveva ottenuto dalla Camera un congedo, venire in quest'aula; tuttavia mi dichiaro abbastanza fortunato di esservi oggi per oppormi alle teorie del deputato Boggio, come mi dichiarerò fortunato in avvenire, ogni qual volta io potrò, in questioni di simile natura, trovarmi in campo opposto a quello del deputato Boggio.

**PRESIDENTE.** La parola è al signor ministro.

**SELLA, ministro per le finanze.** Io aveva chiesta la parola solo per pregare la Camera a non dare ulteriore seguito a questioni di questa natura, altrimenti spenderemo ancora parte della seduta senza fare alcun lavoro utile. (*Bene! bene!*)

**ROMANO GIUSEPPE.** Io aveva chiesta la parola.

*Molte voci.* No! no! Basta. All'ordine del giorno!

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno chiama il seguito della discussione sul progetto di legge intorno alla riscossione delle imposte dirette.

Domando alla Commissione ed al Ministero se si siano posti d'accordo sugli articoli 8 e 12 che furono riservati.

**NISCO, relatore.** In quanto all'articolo 11, la Commissione avendo preso in seria considerazione le cose dette dall'onorevole De Luca e da altri diversi oratori,

TORNATA DEL 25 GENNAIO

ha creduto di sostituire a quest'articolo un altro articolo che già esisteva nell'antico progetto ministeriale, cioè collocare al posto dell'articolo 11 come si trova concepito e formulato il seguente:

« Scorsi cinque giorni dalla scadenza di ciascuna rata d'imposta, l'esattore manderà un avviso a ciascun debitore intimandogli il pagamento entro 20 giorni sotto pena degli atti esecutivi, ed avvertendolo della decorrenza della multa. »

Con questo emendamento la Commissione ha giudicato che sono evitati gli inconvenienti di cui teneva parola l'onorevole De Luca, e d'altra parte è fatta assicuranza ai contribuenti di essere avvertiti, e che la multa decorrerà, e che l'esattore inoltre procederà agli atti coattivi quando decorso il termine non sia eseguito il pagamento. In nome della Commissione prego la Camera ad approvarlo.

**PRESIDENTE.** Dunque si ritiene ripresentato l'articolo 7 del progetto ministeriale colla sola variazione che alla parola *ingiungendogli* si sostituisca la parola *intimandogli*.

Darò lettura dell'articolo:

« Scorsi cinque giorni dalla scadenza di ciascuna rata d'imposta, l'esattore manderà un avviso a ciascun debitore intimandogli il pagamento entro venti giorni sotto pena degli atti esecutivi, ed avvertendolo della decorrenza della multa. »

**NISCO, relatore.** Vengo ora all'articolo 13.

**PRESIDENTE.** Prego il signor relatore di notare che è il 12°. Il cambiamento nei numeri si farà in fine, ora il numero progressivo degli articoli rimane come è stampato.

**NISCO, relatore.** Dunque vengo all'articolo 12. La Commissione ha lungamente discusso intorno a questo articolo, e la discussione è stata fatta anche coll'intervento dell'onorevole ministro delle finanze. Molte cose sono state espone in diversa sentenza, molte proposte sono state disaminate. È stata esaminata la questione nel principio di diritto e nell'applicazione alle leggi per la percezione delle imposte dirette. Nei principii di diritto la maggioranza della Commissione ha trovato che questo privilegio è concesso per la riscossione della contribuzione fondiaria da tutte le legislazioni esistenti in Italia. E su di queste noi ci siamo lungamente trattenuti, ed abbiamo anche chiaramente veduto il perchè nel nuovo Codice civile è stato tolto il privilegio dello Stato sui beni mobili.

Il legislatore, a mio avviso, ha considerato che garanzia della tassa prediale erano precisamente i frutti o naturali, o civili; cioè frutti propriamente o le rendite che produce il fondo su cui è l'imposta. Il principio è sì giusto ed è sì universalmente riconosciuto il diritto dello Stato sui frutti e le rendite, che è sanzionato quasi in tutte le legislazioni d'Italia, e specialmente nella piemontese.

Nell'articolo 35 della legge 1° marzo 1824 del già regno di Sardegna si dice:

« I fittaiuoli e pigionanti sono obbligati a pagare per

conto dei proprietari ed usufruttuari i donativi o contributi cadenti sopra i beni e le case che essi tengono in affitto od a pigione. L'esattore può in conseguenza dirigere contro i medesimi l'azione per la riscossione dei tributi. »

E questo stesso principio trovasi stabilito, se non per le parole, per lo spirito e per lo scopo, coll'articolo 88 della legge 10 marzo 1830 del già ducato di Parma; coll'articolo 88 della legge 10 novembre 1834 delle provincie ex pontificie, e coll'articolo 57 della legge 18 aprile 1816 promulgata in Lombardia.

Non parlo della legge napoletana poichè già fin da ieri io dichiarai che codesto articolo quale si trova nel progetto di legge della Commissione era stato tolto di peso dal regolamento per l'esazione delle imposte dirette del già regno delle Due Sicilie, e non è altro se non che l'applicazione degli articoli 1986 e 1987 del Codice civile di quella parte d'Italia.

Per lo che la Commissione, nella sua maggioranza, ha considerato che ogni modificazione che si possa portare a quest'articolo verrebbe a distruggere uno dei principali privilegi che ha lo Stato per esigere le imposte, e ciò farebbe quando si viene a togliere la coazione dei piantoni, mezzo di riscossione esorbitantissimo e molestissimo ammesso dalla legge napoletana, e l'espediente crudele e da tiranni dell'arresto personale che pure per la legge napoletana era ancora come estremo rimedio stabilito a danno del contribuente, e quando per noi si modera in gran parte la procedura della legge lombarda circa l'espropriazione dei beni mobili.

Laonde, la Commissione, dopo maturo esame e dopo deliberazione presa con completa coscienza, ha creduto di mancare al suo debito verso il Governo ed il paese e di mettere in pericolo quella parte delle contribuzioni erariali che giustamente è chiamata la zavorra della nave dello Stato medesimo, se venisse per poco ad alterare il principio che è stato stabilito per l'articolo 12.

La Commissione adunque nella sua maggioranza mantiene perfettamente l'articolo, e lascia alla Camera il diritto e la responsabilità di deliberare in sentenza contraria.

**CINI.** Io speravo veramente che dopo le molte osservazioni fatte ieri per dimostrare l'ingiustizia del disposto di quest'articolo, la Commissione avrebbe preso più benigno consiglio e l'avrebbe abbandonato. Poichè lo sostiene la Commissione, mi permetterà la Camera di aggiungere alcune poche cose alle molte che furono dette ieri, e che mi parvero concludentissime.

Comincerò dal rettificare un'asserzione dell'onorevole relatore, il quale ha dichiarato che tutte le antiche legislazioni in Italia contenevano una disposizione analoga a questa.

Nella legislazione toscana non esisteva nulla di ciò: egli ha citato con molta accortezza tutte le altre, ed ha taciuto di quella: a me conveniva far rilevare alla Camera che nella nostra non vi era la disposizione che ora si propone.

Dall'altro lato se nelle diverse legislazioni d'Italia

esisteva una disposizione a favore del fisco, la quale era vessatoria ed ingiusta per i cittadini, ciò non è una buona ragione per metterla in una legge nuova; si sa bene che il fisco nei tempi passati era quasi sempre vessatorio e spessissimo ingiusto, e uno dei progressi dei tempi nostri è quello di lasciare da parte nelle leggi di finanza tutto ciò che il fisco aveva di vessatorio nella esazione delle tasse.

Quindi io non posso ammettere come una buona ragione che si adducesse per far passare quest'articolo di legge, che qualche cosa di analogo si trovi in molte legislazioni antiche.

Buona ragione sarebbe il principio di diritto al quale ha accennato l'onorevole relatore, e che consiste nel volere che la rendita del fondo paghi la tassa che cade sul fondo; questo è giustissimo, ed io ammetto che la rendita del fondo deve pagare la tassa che cade sul fondo in qualunque luogo questa rendita si trovi.

Ma faccio avvertita la Camera che col disposto di questo articolo non si va a prendere la rendita, niente affatto: quando un inquilino ha pagato anticipatamente la pigione della casa che abita, per esempio, per un anno, la rendita della casa per quell'anno non esiste più: quando voi obbligaste a pagare in conto dell'anno futuro, voi non prendete la rendita della casa, prendete quello che sperate che sarà in futuro la rendita della casa.

Infatti, se, per esempio, la casa rovina, e perciò non dà più rendita; io sfido il relatore a provarmi che il fisco che si è fatto pagare dall'inquilino ha realmente preso la rendita della casa; egli non ha fatto altro che andar a prendere anticipatamente quella che, in una certa ipotesi, potrà essere rendita della casa; ipotesi la quale si dovrebbe verificare obbligando l'inquilino a rimanere nella casa stessa.

Il colono poi, in generale, almeno in molte parti d'Italia, non è altro che un operaio il quale presta l'opera sua, ed in pagamento dell'opera sua, invece di ricevere una mercede giornaliera, riceve una parte dei frutti del terreno che coltiva, e questa parte di frutti che riceve non è una rendita della terra rispetto al proprietario, è una vera e propria mercede, un vero salario. Io domando alla Commissione se avrebbe il coraggio di andare a far pagare la tassa ad un operaio il quale ricevesse la sua mercede in contanti solamente perchè potesse dirgli che quella mercede è stata guadagnata lavorando un fondo del quale non è ancora pagata la tassa.

Adunque, per il colono, i frutti della terra sono una vera e propria mercede, un proprio salario. La rendita vera sulla quale deve cadere la tassa non è quella che sia in mano al proprietario. Quindi in quel caso il principio di diritto, per il quale la tassa deve essere pagata dalla rendita, non si verifica punto, poichè, ripeto, non è punto la rendita, ma è una parte del salario che voi andate a togliere a quello che se lo è guadagnato col suo sudore. Essa vi illude perchè viene presa sotto la forma di frutto della terra, ma che in realtà non è nulla

più di quello che sarebbe la mercede giornaliera pagata in danaro.

Quindi io non so come possa mai giustificarsi questa disposizione la quale cadrebbe poi sempre a carico di povere persone che non hanno i mezzi di pagare.

Immaginiamoci un colono il quale sia chiamato a pagare la tassa, e sia costretto forse a vendere quei pochi frutti che ha e coi quali sostiene la famiglia, e debba poi andare a far valere il suo credito verso il proprietario del fondo. Questo proprietario poi, ordinariamente, ha un contratto annuale col colono, e se dovrà rimborsarlo di quello che ha pagato, comincerà dal rimandarlo dal fondo per mettersene un altro.

Ora è egli possibile che, facendo una legge nuova, non si corregga questa sequela d'ingiustizie, le quali, se esistevano in una legislazione anteriore, non debbono espressamente mantenersi in una legge generale?

So bene che ieri uno dei membri della Commissione, con una sincerità che lo onora altamente, difendendo quest'articolo, disse: che cosa volete? Accadrà all'inquilino che dovrà pagare due volte; accadrà quello che è accaduto a me, che ho dovuto pagare la pigione due volte. Capisco che questo sia accaduto, ma domanderò alla Camera se voglia fare una legge la quale di proposito esponga l'inquilino onesto a pagare due volte la pigione. Io domando perciò che la Camera non ammetta in nessun modo quest'articolo.

**BERTEA.** Non prolungherò che di pochi momenti questa discussione sulla quale mi pare che la Camera debba già essere abbastanza illuminata.

Ho prestato la più scrupolosa attenzione ai motivi che determinarono la Commissione a persistere nella sua primitiva opinione, e per quanto si riferisce alla questione di diritto, non mi pare che sia stata dalla medesima risolta, nemmeno colle citazioni alle quali ricorse, perciocchè colla legge 22 marzo 1824, vigente nelle antiche provincie, era bensì permesso al fisco di agire contro i coloni, fittuari od inquilini, ma, secondo il mio concetto, non per quelle somme che avessero già anticipate in dipendenza di una convenzione.

Ora io ho ammesso questo, che cioè si possa agire contro il colono e l'affittavolo in quanto siano tuttora debitori del prezzo del loro affittamento, ma ho trovato esorbitante la disposizione colla quale si scanzano le basi delle convenzioni esistenti per attribuire al fisco un privilegio stato prosritto nel nuovo Codice di prossima attuazione. E sebbene l'onorevole Nisco abbia dichiarato di aver trovate le ragioni per cui nel progetto del Codice nuovo venne tolto quel privilegio, e se sussistesse in tutta la sua verità la dichiarazione da esso fatta, avrebbe dovuto trovarvi tuttavia il privilegio sopra i frutti per ragione dell'imposta. Ora questo privilegio sopra i frutti non è, ch'io sappia, contemplato nel nuovo Codice, quindi la ragione dell'averlo tolto è una ragione che sta contro il volerlo introdurre di sbieco in questo articolo 12.

Mi compiacio poi che la Commissione non abbia trovato di che rispondere all'altra osservazione che aveva

TORNATA DEL 25 GENNAIO

fatta in origine al carattere sussidiario dell'obbligazione imposta dall'articolo in discussione ai fittuari, coloni ed inquilini, la quale obbligazione necessariamente è subordinata all'esaurimento di tutta l'azione esecutiva verso il debitore principale; non mi abbia risposto all'osservazione relativa alle difficoltà di rimborsarsi sulle *rate venture* allorquando si tratti dell'ultima rata, ossia del fitto dell'ultimo anno; non mi abbia finalmente risposto intorno al valore che si dovesse dare alla frase *rata del loro dare* che in detto articolo si riscontra, se, cioè, si dovesse intendere contemplato il solo pagamento anticipato di somme in denaro od eziandio la consegna di frutti.

Ma a tutte queste osservazioni che ritengo tuttavia sussistere nella integrità della loro conchiudenza io ne aggiungerò un'altra che considero come decisiva.

Supponiamo l'affittamento di una casa divisa in diversi piani ed alloggi; l'affittavolo di ciascuno di questi sarà tenuto a pagare la totalità dell'imposta?

Supponiamo un terreno diviso in diversi appezzamenti tenuti da diversi fittuari o coloni; ciascuno di essi sarà risponsale della totalità dell'imposta dovuta dal padrone?

Voi sapete che l'esattore non divide l'imposta in ragione della quota corrispondente a ciascun appezzamento od alloggio, ma egli manda un avviso complessivo dell'imposta dovuta per cascina o per casa: come fareste voi a dividere la somma dovuta in tante quote proporzionali al fitto di ciascuno dei fittuari od inquilini per determinare fin dove si estenda la loro sussidiaria obbligazione?

Quando adunque noi manteniamo al Governo il diritto di pignoramento per tutto ciò che il conduttore od il colono devono ancora al proprietario, quando il Governo ha il massimo dei privilegi, l'esecuzione parata per la espropriazione del fondo, ripeto ciò che ieri diceva, che, cioè, io non vedo ragione sufficiente per incagliare e sconvolgere le basi delle private contrattazioni. Indi persisto nel domandare la soppressione di questo articolo.

**PRESIDENTE.** Il deputato De Filippo ha la parola.

**DE FILIPPO.** Come giustamente ha detto l'onorevole Nisco, questa questione è stata lungamente discussa nel seno della Commissione, la quale si è divisa in due opinioni, giacché la minoranza della medesima veniva in un temperamento che adesso avrò l'onore di proporre alla Camera, ma essendo stato combattuto dalla maggioranza, quest'articolo è stato ripresentato nel modo come l'onorevole relatore ha dichiarato.

La minoranza della Commissione riteneva che bisognava guardare rispetto ad un inquilino due fatti: il fatto volontario ed il fatto forzoso. Quando un inquilino volontariamente paghi anticipatamente delle rate di pigione al di là di quello che suole ordinariamente stabilirsi nel contratto di fitto o delle consuetudini locali, è chiaro che vi potrebbe essere frode tra il padrone di casa e l'inquilino, ma quando per una fatale necessità dovendo appigionare una casa l'inquilino è

nell'obbligo di fare un pagamento anticipato, bisogna rispettare questa anticipazione. Così, per esempio, se in una provincia vi è la consuetudine di pagare un semestre anticipato nell'appigionare una casa, allora il fatto dell'anticipazione non dipende dalla volontà dell'inquilino, è la necessità che l'obbliga a pagare questi sei mesi anticipati. Su questo pagamento non è possibile che lo Stato possa vantare un privilegio, nè l'esattore può obbligare l'inquilino a pagare quello che ha già pagato e che non poteva assolutamente far di meno di pagare.

Per la qual cosa propongo all'approvazione della Camera l'articolo nel modo come era formulato nel disegno di legge con questa aggiunta:

« Il fittuario, il colono, l'inquilino potranno essere astretti per la contribuzione del fondo che essi tennero anche per quella rata del loro dare che avessero pagato anticipatamente al proprietario, purchè non si tratti di anticipazione stabilita nel contratto o da consuetudini locali e che non ecceda un semestre. »

In questo modo si supera la più grave delle difficoltà che si mettono avanti, e la ragione n'è semplicissima.

Per avversare quest'articolo, diceasi fra le altre ragioni, che probabilmente un inquilino sarà costretto a pagare l'ultima rata dal contratto d'affitto, senza potersene rivalere su le rate venture, non essendovene più alcun'altra e pagare.

Ora con quest'articolo questo caso non si potrà mai verificare, perchè quando l'esattore non ha alcun diritto sopra quella rata che rimarrebbe scoperta, l'inquilino naturalmente avrà sempre modo di rivalersi sulle rate avvenire.

Quindi io credo conciliare in questa guisa i diritti che può vantare un esattore sopra le anticipazioni fatte da un inquilino ed il diritto dell'inquilino di non essere molestato al di là del dovere.

Prego perciò la Camera di voler acconsentire questo emendamento nel modo come la minoranza della Commissione l'ha formulato.

**PRESIDENTE.** Il deputato Piroli ha la parola.

**PIROLI.** Io aveva chiesta la parola, ma dopo le cose dette dall'onorevole Berteà nel senso medesimo ch'io mi proponeva di discorrere, vi rinuncio; e mi limiterò ad osservare che non è esatto quanto l'onorevole relatore ha dichiarato, citando tra le altre legislazioni, quella dell'ex Stato di Parma ed invocandole all'appoggio della disposizione sulla quale si discute. Nella legge parmense 1832 non vi ha alcuna disposizione che obblighi gli affittuari, i coloni od altri a pagare due volte. Le anticipazioni fatte o secondo le consuetudini, o secondo i contratti erano rispettate, e soltanto quelle, le quali fossero sospette di frode e in pregiudizio di creditori, potevano e possono essere impugnate dai creditori.

Questo ho voluto avvertire per rettificare un'asserzione, ripeto, inesatta dell'onorevole relatore.

**PANATTONI.** Nella tornata di ieri io ebbi l'onore di avvertire quanto adesso viene affacciato dalla mino-

ranza della Commissione. Se da un lato l'interesse dell'erario merita di essere tutelato dalla legge; dall'altro lato cotesto favore non deve essere causa di danni e recare perturbazione negli interessi ed inquietudine nella popolazione. Quindi, se noi introduciamo nell'articolo un temperamento, il quale salvi la fede dei contratti, rispetti i pagamenti avvenuti in buona fede e non sovverta le consuetudini e le posizioni giuridiche in cui si trovano coloro che hanno pagato; quando la Commissione ottenesse di tener ferme tali quali le sue proposte, e d'insistere sull'esempio di taluna delle leggi da abolirsi, noi faremmo una legge ingiusta, e, sotto l'aspetto di rallegrare l'erario, noi semineremmo il malcontento. Quindi io continuo ad appoggiar coloro i quali chiedono che l'articolo sia modificato, ed insistendo in ciò che ebbi l'onore di proporre fino da ieri, invito la maggioranza della Commissione a pronunziarsi con quello spirito di ragionevolezza che ispirava la minoranza.

**SELLA, ministro per le finanze.** Dirò anzitutto alla Camera che nei provvedimenti, che vengono sanzionati per legge, vuolsi mantenere una certa conseguenza, una certa correlazione tra le disposizioni degli uni e degli altri articoli; ora, la Camera ha dato il suo suffragio all'articolo precedente, il quale stabilisce che quando il contribuente non paga, l'esattore senza occuparsi della spettanza dei frutti che possono essere nei fondi di proprietà del contribuente medesimo, possa rivalersi dell'imposta sopra questi frutti.

Ora, supponiamo il caso di un affittaiuolo, è ben evidente che essendo i frutti il prodotto non soltanto della terra, ma specialmente del suo lavoro, questi frutti gli sono veramente devoluti, perchè di vera proprietà del fittaiuolo, dell'inquilino, e per conseguenza gli spettano,

La legge, senza tener conto, come è stato sin qui da voi ammesso, senza tener conto nè punto nè poco se l'inquilino, se il fittuario abbia o no pagato il fitto, prende possesso dei frutti che possono essere sopra il suolo; quindi evidentemente la disposizione intorno alla quale qui discutiamo non ha tanta importanza per ciò che riguarda le terre, ma ha invece piuttosto importanza per le case. Ora, in che consiste il reddito di una casa, domando io?...

*Voci.* E i mezzaiuoli?...

**SELLA, ministro per le finanze...** Prendete la cosa come volete, il fatto sta, ed è, che si va direttamente a prendere il frutto della terra senza occuparsi...

**ROMANO G., ed altri.** No!

**SELLA, ministro per le finanze.** Favoriscano leggere l'articolo precedente e troveranno che la disposizione è questa.

**ROMANO G.** Di proprietà dei contribuenti s'intende.

**SELLA, ministro per le finanze.** Non s'intende niente. « Ed anche sui frutti esistenti sul fondo, per cui la tassa è dovuta. » Tale è la formula, la disposizione dell'articolo che ha già approvato la Camera.

Ora domando io, in che cosa consiste il frutto di una casa?

Consiste evidentemente nel prezzo che l'inquilino

paga per il godimento di questa casa; quindi ragione vorrebbe che si applicassero all'un caso i sistemi che si sono applicati all'altro.

Per conseguenza mi pare che si possa validamente sostenere che quando un inquilino ha pagato anticipatamente un dato fitto, egli si trova rispetto al proprietario della casa nella condizione di un altro debitore, con maggiore o minor privilegio, ma che possa tuttavia intervenire il Governo il quale ha per l'imposta diretta un privilegio assoluto.

Io domanderò, se sopra questo frutto della casa che è veramente la pigione, senza andare cercando se sia stato pagato o no questo fitto anticipato al proprietario, abbia il Governo il diritto d'intervenire e di prelevare per sé la parte del frutto che gli spetta.

Tre onorevoli preopinanti hanno affermato che nelle legislazioni esistenti nelle varie regioni d'Italia non vi era alcuna disposizione di questo genere.

Mi vorranno ora permettere di fare qualche osservazione.

**CINI.** Nella Toscana.

**SELLA, ministro per le finanze.** L'onorevole Cini veramente non ha parlato che della Toscana, ma dovrei osservare che per la Toscana vi ha una disposizione generale nella legge del 16 settembre 1816: « che se avvenga che gli esecutori riferiscano non essere nel possesso del debitore cosa alcuna da gravare, in tal caso dovrà cautelarsi il pagamento col sequestro, o staggina in terze mani; col sequestro dei frutti dei beni sottoposti all'imposizione, » ecc.

Quando si tratta di una casa, domando io che cosa sia il frutto di questa casa?

**BERTEA.** E l'anticipazione?

**SELLA, ministro per le finanze.** L'anticipazione è un'altra cosa.

Io dico che chi anticipa si trova rispetto al proprietario del fondo, nella condizione di un creditore.

L'onorevole Piroli diceva che non vi ha alcuna disposizione di tal fatta la quale permetta al Governo di chiedere il soddisfacimento dell'imposta all'inquilino, all'affittaiuolo e via discorrendo. L'articolo 208 della legge 16 marzo 1832 vigente nelle provincie parmensi dice:

« Ogni fittaiuolo od inquilino è obbligato a pagare per conto dei proprietari od usufruttuari la contribuzione prediale dei beni tenuti in affitto od a pigione, ed i proprietari od usufruttuari di accettare le ricevute dell'esattore per contanti sul prezzo degli affitti o pigioni, a meno che il fittaiuolo od inquilino non ne sia caricato per condizione del suo contratto. »

Ora ben si vede che qui non si fa eccezione.

Vengo in terzo luogo all'onorevole Bertea, il quale credeva pure che nella legge del 22 marzo 1824 relativa al già regno di Sardegna non vi fosse alcuna disposizione di questa fatta. Vediamo quali sieno i principii generali cui accenna l'articolo 35 che, se la Camera me lo permette, leggerò:

« I fittaiuoli o pigionanti sono obbligati a pagare per

TORNATA DEL 25 GENNAIO

conto dei proprietari od usufruttuari il donativo e contributo cadente sopra li beni o le case che essi tengono in affitto od a pigione. » E senza occuparsi se ciò sia un'anticipazione; la cosa è formale.

« I proprietari o fittaiuoli principali sono rappresentati dagli od agenti o subaffittavoli. » La legge era provvida, andava a cercare fin questo.

« L'esattore può in conseguenza dirigere contro i medesimi l'azione per la riscossione dei tributi. »

**BERTEA.** Se sono debitori.

**SELLA, ministro per le finanze.** Mi perdoni, fa obbligo formale ai fittaiuoli, ai pigionanti di pagare l'imposta quando non la paghi il proprietario del fondo.

Io non citerò le altre leggi di cui ha fatto menzione l'onorevole Nisco, perchè non è sorto alcuno a contestarne l'efficacia; ma io debbo semplicemente concludere questo, che per questa legge preesistente ed anche per la disposizione dell'articolo testè letto relativo ai fitti del suolo sopra cui cade l'imposta fondiaria è evidente che noi dobbiamo contemplare questo caso in cui debba l'esattore far appello all'inquilino per esigere la tassa fondiaria.

Se non si provvede con una disposizione di questo genere è chiaro che si apre la porta alla frode.

Supponiamo il proprietario di una casa il quale convenisse sotto forma di fitto il pagamento anticipato di una somma pel godimento di questa casa stessa pel tempo di 20 o 30 anni, e che l'inquilino anticipasse questa somma; domando allora come possa l'esattore far valere sopra questa casa i diritti dello Stato per l'imposta?

Alcuni degli oratori, i quali hanno parlato sopra questo argomento, hanno riconosciuto la necessità di premunire le finanze contro le possibili e facili frodi; e l'onorevole Panattoni, il quale, credo, conosce non meno dell'onorevole Cini la legislazione toscana, anche egli prevedeva questa possibile frode.

Tuttavia, benchè confortato dall'opinione di parecchi membri della Commissione, benchè appoggiato a questi precedenti esempi, io non posso a meno di tener conto di questo altro fatto che, per esempio, la consuetudine locale dei diversi paesi invalsa nei contratti che si fanno abitualmente, lasciando stare i casi possibili di frode contro cui, a mio avviso, bisogna premunirsi; stabiliscono in generale, particolarmente per le case, alle quali esclusivamente si applica questo articolo, stabiliscono, dico, certi termini per cui vi ha una certa anticipazione. Nella città in cui siamo è abitudine che si paghi il fitto a tre mesi scaduti e tre anticipati. Nella città la più popolosa del regno, io credo che si paghi un semestre anticipato.

*Una voce.* Quattro mesi.

**SELLA, ministro per le finanze.** Bene, un quadrimestre. Vi sono dunque delle abitudini variamente stabilite. Ora capisco anch'io che sarebbe mettere un imbroglio in tutte queste contrattazioni ove l'inquilino dovesse andare investigando se il proprietario abbia o non

abbia pagato, sia o non sia in condizione di pagare la contribuzione.

Io voglio dunque tener conto di questo fatto, e prestarmi a che non sia inceppata l'azione dei contratti; ma per venire a quest'ordine di idee, convinto che nessuno vuole qui aprire la porta alle frodi, io credo che la Camera potrebbe sciogliere la difficoltà qualora desse il voto favorevole all'emendamento testè proposto dall'onorevole De Filippo a nome di parecchi suoi colleghi, emendamento al quale io, tenendo conto delle cose dette, dichiaro anche di accostarmi.

**ROMANO G.** Prego la Camera a volermi permettere di aggiungere poche parole sopra una questione già troppo discussa e troppo evidente.

Di che mai si tratta? Si tratta del privilegio del tesoro pubblico, e del diritto dei terzi. Certo che il tesoro ha diritto di essere soddisfatto con privilegio dal contribuente, ma non ha diritto di porre le mani nelle tasche dei terzi, e di prenderne il contributo fondiario da essi non dovuto. E cotesto appunto avverrebbe se mai il fittuario, il quale ha pagato al proprietario un'anticipazione di fitto, con un titolo valido, e di data certa, fosse ciò non ostante costretto a pagare una seconda volta la stessa somma, per fare il comodo del fisco. Quale giustizia, qual morale potrebbe ciò permettere? Chi non vede che sarebbe un sacrificare la giustizia agli interessi fiscali, vale a dire, seguire quel sistema che sventuratamente hanno seguito per molti secoli i Governi dispotici che desolarono il nostro paese, manomettendo il senso morale e la giustizia?

Ma vediamo se nella legislazione precedente c'è qualche cosa di simile che si possa riscontrare con quanto osservava l'onorevole relatore Nisco, che quasi a legittimare tanta ingiustizia assicurava aver copiato cotesto articolo dalle leggi napoletane.

**NISCO, relatore.** Legislazione napoletana.

**ROMANO G.** Io ho cercato invano in quelle leggi, ma non sono riuscito a trovare una simile disposizione. Che anzi ho letto qualche cosa che è precisamente l'opposto nell'articolo 1987 delle leggi civili, che nello stabilire il privilegio del fisco fa salve le ragioni acquistate dai terzi, e però le anticipazioni legalmente fatte dai fittuari.

Si è pur detto che le leggi napoletane accordavano l'arresto personale per l'esazione del contributo fondiario.

Io, per verità, non ho mai nè letto, nè udito tanta enormezza; e se l'onorevole Nisco volesse indicarmi quale sia questa iniqua legge, sarebbe per me una novella ragione per detestare mille volte di più la passata tirannide.

Nè con maggior fondamento l'onorevole ministro delle finanze invocava il prescritto dell'articolo 11 poco anzi votato.

L'articolo 11 è chiarissimo; parla dei frutti che appartengono al contribuente, non già di quelli che spettano al fittuario, il quale ha già pagato il fitto. Nè in questo equivoco sarebbe l'onorevole ministro caduto,

se avesse ricordato il principio generale di diritto che i soli beni del debitore possono fare la garanzia dei suoi creditori, non già i beni dei terzi. Onde riesce contrario al testo dell'articolo anzidetto, ai principii del diritto e della giustizia l'interpretazione che l'onorevole Nisco e il ministro vorrebbero darvi.

L'onorevole ministro si mostra molto preoccupato della possibilità delle frodi. Ma per la eventualità di una frode non si può ricorrere al rimedio di commettere una sicura ingiustizia. Ma la legge suppone l'onestà del cittadino, non già la frode; ma la frode annullerebbe le anticipazioni, e non profitterebbe ai frodatori; ma l'azione pauliana, come fanno tutti i giureconsulti della Camera, non potrebbe aver luogo nella specie, perchè rimanendo al debitore il fondo, ci è sempre da pagarsi su di esso, e non può tormentarsi il terzo.

Rendete dunque più semplice la procedura di espropriazione del fondo, fatela pure nel periodo di un mese, siate fiscali quanto volete verso il contribuente vostro debitore, ma non offendete la giustizia, non mettete le mani nelle tasche di coloro che non sono debitori dell'imposta.

**NISCO, relatore.** Rispondo all'onorevole Romano che direttamente mi ha interrogato...

**PRESIDENTE.** Scusi, onorevole relatore, spetta ora la parola all'onorevole Piroli.

**PIROLI.** Io ho chiesta la parola perchè, stando alle osservazioni dell'onorevole ministro delle finanze, parrebbe che io avessi detto cosa meno vera od esatta.

Sta in fatto che l'articolo 208 della legge sulle contribuzioni dirette che vige nell'ex-Stato di Parma dispone che ogni fittaiuolo o inquilino è obbligato a pagare per conto del proprietario; ma a parte l'avvertire che ivi non si parla, nè si poteva parlare dei coloni, ripeto che è poi certo che in quella disposizione non è per nulla sancito il principio che si vorrebbe stabilire coll'articolo 12 che esaminiamo, il principio cioè di obbligare e senza distinzione i fittabili e inquilini e anche i coloni a pagare due volte, ed è questo, è questo solo che io ho già detto.

**TREZZI.** La Commissione ha supposto, e il Ministero ha ritenuto che nelle provincie di Lombardia fosse in vigore una disposizione che rassomigliasse, se non in tutte, almeno in parte a quella che ci viene proposta.

Non ho altro che a leggere l'articolo 58 della legge del 1816, il quale esclude assolutamente che esistesse questa disposizione.

« I fittaiuoli, gl'inquilini, i deputati ad esigere, gli economi e generalmente tutti i depositari e debitori di danaro di ragione dei contribuenti ed affetto al privilegio del tesoro pubblico, sono tenuti sulla domanda che loro viene fatta dall'esattore, di pagare a scarico del contribuente, e sull'importare delle somme che debbono o che trovansi presso di loro, » ecc.

Quindi le somme che debbono non sono quelle che non sono ancora maturate.

Ognuno sa che le pignoni delle case ossia i frutti civili sono frutti percettibili allora appunto che siano

maturati, non mai avanti che sia venuto il giorno del pagamento.

Ora, mi pare tanto chiara la disposizione di legge da escludere, non so se debba dire l'interpretazione data, o piuttosto l'errore incorso per parte della Commissione.

*Voci.* Ai voti!

**CINI.** Darò alcune spiegazioni.

L'onorevole ministro molto acutamente ha citato le disposizioni legislative dei vari Stati d'Italia, ed anche della Toscana; egli ha mostrato che dappertutto il fisco aveva un certo diritto sui frutti della terra o sulla pignone dovuta dall'inquilino; solamente ha dimenticato di dire che questo diritto lo aveva su quello che era scaduto e non su quello che era da scadere, piccola differenza, ma che forma il vero nodo della nostra questione.

Io sono prontissimo a riconoscere che in Toscana, come altrove, esisteva il diritto di sequestro o staggina, come si diceva, sui frutti della terra, ma non già sui frutti della terra già consumati, bensì su quelli esistenti.

Ora io ripeto, se il colono che ha ricevuto la propria mercede in parte di frutto della terra, l'ha venduta e ne ha ritirato il prezzo in danaro, come può esser tenuto a sborsare questo danaro per pagare la tassa che è dovuta dal proprietario del fondo?

Io perciò chiedo due cose, se pure non si voglia sopprimere affatto l'articolo 12: chiedo o che si sopprima la parola *colono*, imperocchè il colono non ha nulla di comune a quel genere di contratti per i quali si deve pagare o un fitto della terra, od un fitto della casa; il colono riceve giornalmente il suo salario, e se invece che giornalmente, lo riceve sol quando la terra gli dà il frutto maturo, questo non è che la stessa cosa ottenuta in un modo diverso, che non può illudere alcuno il quale seriamente rifletta alla natura della cosa e non all'apparenza affatto superficiale.

Adunque chiedo che se non si sopprime l'articolo, si tolga la parola *colono*; ma se poi si vuole mantenere l'articolo, e gli si vuole dare un senso analogo a quello che aveva nelle legislazioni anteriori, allora dovrebbe dirsi che il fittuario, l'inquilino saranno tenuti a pagare la contribuzione del fondo che essi occupano, solamente per quella rata del loro dare che non avessero ancora pagato al proprietario. Questo è l'unico senso che può giustamente darsi a questo articolo.

**NISCO, relatore.** Comincerò col rispondere all'onorevole deputato Romano, il quale diceva ch'egli non aveva ancora conosciuto che nelle provincie napoletane era permesso, in nome della percezione fondiaria, di eseguire l'arresto contro il contribuente, e soggiungeva che se lo avesse saputo avrebbe odiato di più i Borboni. Io credo che questo non sia un motivo di più per odiare i Borboni; sono abbastanza odiati, ed in ogni modo sarebbe troppo tardi.

Mi permetta l'onorevole Romano di leggere una circolare del 6 luglio.

**ROMANO GIUSEPPE.** Una circolare?

TORNATA DEL 25 GENNAIO

**NISCO, relatore.** Perdoni, una circolare, per la quale il ministro delle finanze dichiara precisamente le seguenti cose:

« Le mie istruzioni del 6 febbraio passato, ponendo tra i mezzi di coazione contro i contribuenti morosi, l'azione personale, conforme è stabilito dalle leggi di contribuzione, insieme colla reale, non hanno prescritto un nuovo ordine di cose per questo oggetto, ma hanno confermato quello che per l'addietro si praticava.

« L'uso generalmente in vigore nell'antico sistema lasciava in libertà dell'esattore lo scegliere, tra l'azione reale e la personale, quella che credeva più atta a fargli conseguire l'intento. »

**CINI.** Domando la parola.

**NISCO, relatore.** « L'equità però si è sempre interposta fra i diritti dell'esattore e le condizioni del contribuente moroso, e semprechè era facile conseguire lo scopo col solo mezzo dell'azione reale, non si procedeva ad atti ulteriori, » ecc.

**ROMANO GIUSEPPE.** Questa è una circolare, non è la legge che voglio indicata.

**NISCO, relatore.** Questa è una circolare riportata nel Manuale pubblicato nel 1835 dal Ministero delle finanze di Napoli, per regola e norma degli esattori.

Se altro desidera l'onorevole Romano, può a suo talento frugare negli archivi degli Atti del Governo.

Dunque in quanto all'arresto personale, io credo di aver riferito (ed è una nozione semplicemente storica) quello che esisteva nel diritto fiscale, mi si conceda la espressione, nelle provincie napoletane.

In quanto poi al non aver l'onorevole collega Romano trovato l'articolo in discussione nella legislazione finanziaria napoletana, la colpa non è mia.

Io non ho parlato della legge del 10 giugno 1817, ma in generale delle leggi relative alla contribuzione fondiaria, e se l'onorevole Romano avesse letto l'articolo 2 del decreto 16 novembre 1813, l'articolo 13 della legge 23 luglio 1809, l'articolo 66 del regolamento approvato con decreto del 26 febbraio 1810, egli si sarebbe persuaso che l'articolo da me proposto era stato tolto di peso precisamente dalle leggi napoletane...

**ROMANO GIUSEPPE.** Si compiaccia leggerlo...

**NISCO, relatore.** Lo vada a leggere in biblioteca,

**ROMANO GIUSEPPE.** Ma se non c'è!

**NISCO, relatore.** Qui non facciamo quistione di lettura; io sostengo la mia asserzione.

All'onorevole Trezzi, il quale leggeva l'articolo 58 della legge lombarda, io risponderò leggendo l'articolo 57 della legge stessa, il quale dice:

« I frutti esistenti sul fondo, ancorchè appartenessero in tutto od in parte al conduttore, od al coltivatore del fondo, sono soggetti al privilegio del tesoro pel pagamento dell'imposta dovuta dal proprietario del fondo. »

Non faccio commenti, l'articolo è abbastanza chiaro per sè.

L'analogia poi che l'onorevole ministro poneva tra il frutto naturale di un fondo che sono i prodotti della

terra, e il frutto civile che è la pigione, io credo non potrà essere messa in dubbio da nessun giureconsulto od economista in questa Camera.

Circa l'accusa di avere taciuto la legge toscana, che mi fa l'onorevole Cini, osservo che non doveva parlare di quella sola che fra tutte le leggi italiane fa qualche eccezione. La legge toscana, articolo 76, stabilisce che si può procedere al sequestro dei frutti del fondo e delle pigioni in mano di colui che è conduttore od inquilino. In ciò evvi, ne convengo, un specie di differenza col disposto dalle altre leggi. Ma nello elaborare una legge generale per l'Italia, nello stabilire una legge che debba assicurare allo Stato la percezione delle imposte, non dobbiamo accettare quella che sola nella Penisola ha un elemento meno governativo.

Quanto al principio di giustizia, debbo far osservare all'onorevole Romano che è completamente giusto il pretendere che l'inquilino, il conduttore paghi il frutto naturale e civile del fondo che ha in possesso, perchè l'imposta è prediale, non personale, è annessa al fondo, non alla persona, e quindi sul fondo si deve esercitare l'azione esecutoria per la riscossione della tassa ad esso afferente.

Se, non ostante gli esposti precedenti, la Camera vorrà accettare l'emendamento che è stato proposto dall'onorevole mio amico, membro della Commissione, il deputato De Filippo, lo accetterò anch'io, ma è d'uopo pensare che primo dovere nostro è di dare allo Stato i mezzi necessari onde la percezione delle imposte sia qualche cosa di reale e di sicuro. Nè si creda che sia bene del contribuente obbligare gli esattori a venire troppo presto all'atto della espropriazione forzata, che è pur necessario di ammetterla, e voi l'ammetterete con forme eccezionali.

**PRESIDENTE.** Essendo da alcun deputato chiesta la soppressione di quest'articolo, debbo metterla ai voti.

**SELLA, ministro per le finanze.** Prima che si venga ai voti prego la Camera di prendere in seria considerazione le conseguenze che avrebbe la soppressione totale dell'articolo. Ho già detto ch'io accettava il temperamento proposto dal deputato De Filippo, e ch'era ieri stato suggerito dall'onorevole Panattoni, ma prego la Camera di por mente agli effetti che verrebbero prodotti dalla completa abolizione dell'articolo. Quando fosse permesso di fare dei contratti per cui si venisse a cedere l'uso d'una proprietà per un tempo abbastanza lungo, ricevendo una pigione anticipata anche per un pari intervallo; quando cioè fatto l'esattore nulla ridir potesse, ove il proprietario non pagasse la tassa, domando che cosa potrebbe fare l'esattore, e quale valore avrebbe questo stabile quando fosse venduto all'asta pubblica. (*Interruzioni*)

Mi permettano. Prego la Camera di voler ben considerare le conseguenze che avrebbe una tale soppressione, imperocchè un principio di questo genere si trova ripetuto in tutte quante le legislazioni, ed è un principio giusto; diffatti, dal momento che i frutti pendenti, ed anche la locazione, sono in certo modo parte del fondo,

è naturale che l'imposta debba riscuotersi, anche con diritto di prelazione, sui frutti stessi.

Epperò io prego la Camera di non ammettere la soppressione di quest'articolo.

**SANGUINETTI.** Come membro della Commissione io dichiaro che ho votato per la soppressione dell'articolo 12.

Le finanze fin qui non sono in pericolo: qui non si tratta che di fare un'agevolezza all'esattore: le finanze sono guarentite dalla subasta, la quale in ogni caso pagherà sempre l'imposta.

L'articolo precedente al 12° dà già il diritto sui redditi della casa, quando questi redditi sono dovuti. Quindi il concetto vero di questo articolo, in quella parte che è accettabile, già si trova nell'articolo precedente.

Perciò io voto ancor oggi contro l'articolo 12.

**SELLA, ministro per le finanze.** Lascio la Camera giudice se questa questione non tocchi l'interesse delle finanze.

L'onorevole Sanguinetti dice che questa è un'agevolezza che si vuol fare agli esattori. Ma, se si tolgono tutte le facilitazioni che quei funzionari possono avere, le finanze ne sentiranno un aggravio, poichè esse devono pagare questo servizio dell'esazione in ragione della fatica e dei rischi; epperò più aumenta la fatica, più crescono i rischi, ed è naturale che più caro si dovrà pagare questo servizio.

Io domando se con argomenti di tale natura si possa combattere una disposizione come questa.

**BERTEA.** Vorrei che mi favorisse qualche risposta sulla condizione dei diversi fittuari ed inquilini rispetto alla divisione fra essi della totalità dell'imposta.

**SANGUINETTI.** Prego la Camera di accordarmi un momento per rispondere brevi parole all'onorevole ministro.

Io ho detto che quest'articolo non fa che favorire l'esattore; ed ecco in che cosa consiste il favore. Questa disposizione fa sì che l'esattore potrà incassare in minor tempo le somme che dovrà anticipare. Ma per quest'anticipazione noi abbiamo accordato all'esattore il cinque per cento per ogni sei mesi, che fa il dieci per cento all'anno; egli può trovare la somma necessaria per anticipare l'imposta di un fondo, per la vendita forzata all'asta pubblica del quale occorrono non so se due mesi, o cinquanta giorni. Dunque io dico: quale è il principio che si vuole introdurre in quest'articolo? È il principio di voler apportare delle vessazioni ad un inquilino il quale non si trova o non deve trovarsi di fronte alle finanze perchè non è egli che deve. Se l'inquilino possiede veramente il frutto della casa, sta bene che sia pignorato, e questo è detto nell'articolo 11, ma quando l'inquilino ha pagato, le finanze allora per farsi pagare mettono il fondo alla subasta. Non c'è dubbio che nessun proprietario vorrà permettere che il suo fondo vada in subasta; poi del resto non dobbiamo introdurre il principio delle vessazioni a chi non è memomamente in causa.

**BERTEA.** Desidererei unicamente che il signor ministro rispondesse alla difficoltà che io già faceva. Egli disse che quest'articolo si riferisce principalmente alle case; io dunque vorrei sapere se il locatario di un piano di una casa sia tenuto per la totalità dell'imposta della casa stessa. Qui è detto: « sono astretti per la contribuzione del fondo che essi tengono, » ma quando si tratta di fondi stabili, io posso considerare un dato appezzamento, e trovare qual sia la quota d'imposta spettante al medesimo, e per tal quota subirà la legge dell'articolo 12, ma quando si tratta di una quota proporzionale corrispondente all'affittamento che io tengo della parte di una casa, io mi troverò assolutamente imbarazzato nel rinvenire questa quota.

**SELLA, ministro per le finanze.** L'articolo 12 che ora si sta discutendo non è altro che un corollario indispensabile dell'articolo precedente, il quale stabilisce che possa l'esattore anche porre la mano sui frutti esistenti nel fondo per cui la tassa è dovuta.

Ora veniamo alla questione delle case.

In virtù di una legge organica che, non è gran tempo, è stata approvata dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento, e che sarà fra breve promulgata, è stabilito che l'imposta sopra i fabbricati debba essere proporzionale al reddito dei fabbricati stessi; quindi è che evidentemente l'imposta, la quale grava sopra una porzione di questa casa, è una parte dell'imposta totale dovuta sopra questo stabile, proporzionale al reddito di questa porzione della casa.

Mi pare che, colle norme stabilite dall'articolo precedente, non vi sia alcun dubbio per il caso accennato dall'onorevole Bertea.

Per me, questa questione ch'egli ha sollevata, è una ragione di più d'insistere presso la Camera per l'adozione del temperamento proposto dall'onorevole De Filippo, imperocchè ci vuole evidentemente una certa logica in queste varie disposizioni.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la soppressione dell'articolo 12.

(Dopo prova e contro prova, la soppressione è approvata.)

(*Movimenti generali — La discussione è sospesa per pochi minuti.*)

**PANATTONI.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**PANATTONI.** L'onorevole nostro presidente ha davanti a sé un articolo che mi sembrò nuovo e che era stato compilato dall'onorevole deputato Cini; io pregherei che se ne desse lettura, perchè se codesta fosse una compilazione nuova, allora non troverebbe alcuna difficoltà per essere esaminata dalla Camera.

**PRESIDENTE.** Difatti, appena si fosse fatto silenzio, io mi proponeva appunto di dare lettura alla Camera dell'articolo proposto dall'onorevole deputato Cini, che verrebbe in sostituzione dell'articolo 12 che ora fu soppresso.

Esso è così concepito:

TORNATA DEL 25 GENNAIO

« Il fittuario e l'inquilino potranno sussidiariamente essere astretti per la contribuzione del fondo che essi tengono per quella rata del loro dare che non avessero ancora pagato al proprietario contro cui avranno diritto di rimborso. »

**BERTEA.** Sebbene io mi senta inclinato all'accettazione di quest'articolo, tuttavia mi preoccupo di una grave questione pregiudiziale. Se noi adottiamo il sistema che dopo la soppressione di un articolo se ne possa sostituire un altro a quello soppresso, sarà interminabile la discussione.

In qualunque evento gli emendamenti debbono essere votati prima dell'articolo, e quello che ora si propone è un emendamento all'articolo che era in discussione.

Votata la soppressione dell'articolo, non si può più insistere sull'emendamento; sarebbe questo un contro-senso.

Credo adunque che sarebbe troppo pericoloso l'adottare un simile sistema, ed è perciò che con mio dolore debbo oppormi all'adozione di questa proposta.

**PANATTONI.** Io mi penetro molto di quanto ha detto l'onorevole Bertea, e penso che, per regola generale, ciò che egli ha avvertito meriterebbe di essere apprezzato. Ma domanderei, se invece di un emendamento avessimo qui un articolo nuovo e completo, il quale assolutamente procede in un concetto diverso da quello dell'articolo soppresso?

La questione pregiudiziale si presenta quando si riproduce una identica disposizione, sebbene adombrata sotto altre parole. In questo caso però si potrebbe dubitare che la disposizione variasse sostanzialmente. E quindi io mi sono permesso di pregare il signor presidente di rileggere l'articolo, perchè la Camera giudichi se esso contiene un'economia di disposizioni diverse.

**NISCO, relatore.** Io conosco che l'onorevole Bertea ha completamente ragione.

Il principio che la Commissione sosteneva nell'interesse delle finanze non è stato accettato dalla Camera, ed il volerlo riprodurre sotto un altro aspetto credo che non sia conveniente, nè un utile precedente.

La Commissione non accetta cotesto espediente.

D'altra parte quest'articolo, come è stato proposto dall'onorevole Cini, non assicura allo Stato niente di più di quello che per diritto comune ha diritto di esercitare. Dunque io penso che o è una superfluità, oppure un riproporre un principio stato già rigettato. Quindi io, come relatore, non avendo adesso il modo di riunire la Commissione, mi oppongo alla proposta.

**CINI.** Io son ben contento di trovarmi ora d'accordo col relatore della Commissione, e mi unisco a lui nelle considerazioni che ha fatto.

Io aveva presentato il mio articolo assai prima che fosse messa innanzi la soppressione dell'articolo della Commissione, e supponeva che dovesse mettersi ai voti prima. In quel caso esso aveva ragione d'esistere, ma ora convengo anche io che siccome la disposizione in esso contenuta rientra in fondo nel diritto comune, e nelle disposizioni dell'articolo precedente, valga me-

glio di abbandonarne affatto la votazione. Perciò lo ritiro.

**SELLA, ministro per le finanze.** Io non posso accettare la teoria messa innanzi dagli onorevoli deputati Bertea e Nisco, cioè quando è stato soppresso un articolo con dati principii, non sia più lecito di presentare alla deliberazione della Camera un articolo il quale si riferisca alla materia stessa, sebbene sia sopra basi diverse.

Ma nel caso attuale, dal momento che l'onorevole Cini ritira il suo emendamento, non vi ha più luogo a deliberare; salvo poi al Ministero di vedere se la legge senza questa disposizione paia potersi ancora attuare o no.

**PRESIDENTE.** Dunque essendo ritirata la proposta Cini progrediamo all'articolo 13.

« Art. 13. Il contribuente, nel solo caso in cui possa presentare una prova scritta giustificante il già eseguito pagamento, ha diritto di fare istanza per la sospensione degli atti esecutorii presso il giudice del mandamento.

« Questi, verificato il fatto, darà la sua ordinanza eseguibile non ostante gravame in contrario. »

**CAVALLINI.** Intendo solo fare un'osservazione sulla redazione. Nell'articolo proposto dalla Commissione si fa diritto di fare istanza presso il giudice. Ma evidentemente tutti hanno diritto di far istanza; quello che si vuole si è che l'istanza debba essere accolta dal giudice. Egli è perciò che io crederei che l'articolo debba essere espresso in questo modo:

« Sull'istanza del contribuente e sempre quando sia data prova scritta del già eseguito pagamento, il giudice di mandamento sospenderà gli atti esecutivi. « L'ordinanza del giudice sarà esecutoria non ostante appello. »

Mi pare che con questa dizione si soddisfa molto meglio al concetto della Commissione e non si va incontro ad inconvenienti.

**CANNAVINA.** Io parlo nel senso della soppressione della disposizione contenuta in quest'articolo come inutile, perchè trovo che la legge civile e di procedura civile provvede ampiamente.

È principio di ragione e di diritto che quando esiste un debito e poi vi è pagamento, la ragione creditoria è estinta, e se per avventura il creditore si trovasse dopo la soddisfazione ancora possessore del titolo esecutivo, e desse luogo ad atti di esecuzione, il debitore, dimostrando il pagamento, avrebbe il diritto di far annullare tutti gli atti di esecuzione che si fossero fatti indebitamente.

Ora che cosa si dice nell'articolo 13?

« Il contribuente, nel solo caso in cui possa presentare una prova scritta giustificante il già eseguito pagamento, ha diritto di fare istanza per la sospensione degli atti esecutivi presso il giudice del mandamento. »

Se la legge, quando si dimostra il pagamento, permette all'apparente debitore, non più tale in realtà, di far domanda per la nullità degli atti, ne segue che ab-

bia un diritto maggiore della semplice sospensione degli atti di esecuzione. E chi tiene pronto il titolo del seguito pagamento non si farà certo a chiedere la sospensione degli atti di esecuzione; ma l'annullamento dei medesimi che non può non essere prontamente dichiarato. Se la legge adunque al pari della ragione prevede il caso della estinzione del debito, e provvede al modo definitivo onde il debitore possa liberarsi dall'indiscreto creditore, la disposizione dell'articolo in disamina è perfettamente inutile. Anzi, a me sembra una minimazione dei diritti del debitore, il quale, in ben altri casi, che in quello in che è provveduto del titolo di soddisfazione, può trovare il favore della sospensione.

Infatti vi ha dei casi nei quali sussiste il credito apparente da titoli rimasti nelle mani del creditore che si mettono in esecuzione, eppure il creditore avrà soddisfatto e potrà non aver pronto quello dimostrante la soddisfazione, ed allora chiedendo di far la prova del pagamento nei modi legali può pretendere la sospensione degli atti di esecuzione, che la legge permette al giudice di accordare quando in vista di circostanze imperiose può presumere che ci sia stata la soddisfazione e nel tempo stesso disporre i mezzi d'istruzione.

È troppo vieto che il magistrato il quale non può istantaneamente pronunziare in modo definitivo alla lite, tiene il potere delle misure provvisoriale nell'interesse delle parti.

Laonde, in conclusione, se combinando le teoriche della ragion civile colla procedura civile, dimostrata la soddisfazione, si debbono annullare gli atti di esecuzione, e non dimostrata, ma essendo probabile la esistenza della soddisfazione si ha il diritto, ed il magistrato può sospendere gli atti di esecuzione, io non trovo affatto la ragione di questo articolo. Da un'altra parte pare che piuttosto sia stata fatta in favore del debitore onde poter ottenere celeremente la sospensione degli atti di esecuzione mediante una ordinanza emessa sulla semplice sua domanda.

Ma non mi pare che al giudice possa permettersi di provvedere in detrimento e in danno del creditore sulla sola dimanda del debitore, appoggiata forse ad un titolo effimero, ignorato dalla controparte, la quale potrebbe facilmente respingerlo, e che ha diritto a difendersi.

Quindi, esistendo un atto dimostrante la soddisfazione, ancorchè si volesse domandare sul suo appoggio la sola sospensione, bisognerebbe sempre intimare all'altra parte questo atto onde potesse rispondere alla domanda del suo debitore, epperò neppure alla celerità suffraga la disposizione in discussione; ma in questo caso, signori, cioè quando si ha un atto dimostrante la soddisfazione, si presenta dinanzi al giudice, e non è impugnato, naturalmente viene la ragione di annullamento degli atti di esecuzione, e non di sospensione, che si ha diritto a dimandare in condizione inferiore a quella della esistenza del titolo di pagamento.

Adunque se, ripeto, la legge civile e la procedura ci-

vile provvegono largamente al caso contemplato dalla legge in disamina, mi pare che l'inutilità di quest'articolo è sufficientemente dimostrata. E se mi fosse permesso, ora passerei ancora a dimostrare l'inutilità dell'articolo che segue.

**PRESIDENTE.** È meglio che aspetti.

Il deputato Cannavina propone la soppressione dell'articolo 13.

**SELLA, ministro per le finanze.** Domanderei se sia conforme al regolamento che si voti anzitutto la soppressione di un articolo...

**TECCHIO.** Domando la parola.

**SELLA, ministro per le finanze...** imperocchè in questo modo si vengono a rendere perfettamente inutili gli emendamenti presentati.

Io credo che la soppressione d'un articolo vuol dire che questo non è accettato: chi ne vuole l'abolizione, voti contro il medesimo. Ma credo che non sia conforme al regolamento che si metta ai voti la soppressione d'un articolo.

**PRESIDENTE.** Debbo far avvertire che in realtà se fosse stato fatto da parte di qualcuno dei deputati che proposero emendamenti qualche richiamo, io avrei dovuto mettere ai voti prima gli emendamenti, e poi, ammessi o non ammessi gli emendamenti, avrei dovuto mettere ai voti la soppressione dell'articolo. Ma siccome nessuno di coloro che proposero emendamenti hanno fatto richiamo intorno alla posizione della questione, così fu messa ai voti la soppressione dell'articolo, e la Camera deliberò che quell'articolo fosse soppresso.

D'ora in avanti però, sempre quando i signori deputati che hanno proposto degli emendamenti insistano in essi, non hanno che a dichiararlo, perchè credo anch'io essere regolare che avanti tutto si metta a partito l'emendamento, e poi, ammesso o non l'emendamento, si metta ai voti la soppressione dell'articolo.

La parola spetta al deputato Tecchio.

**TECCHIO.** Io dichiaro che nella precedente votazione mi sono astenuto e nella prova e nella controprova, appunto perchè quel porre ai voti senz'altro la soppressione dell'articolo tornava contrario allo spirito e alla lettera del regolamento, e al diritto di tutti coloro che propongono emendamenti.

Il regolamento vuole, ed ha ragione a volere, che siano messi ai voti prima gli emendamenti e poi l'articolo; il che significa e importa che non è lecito mettere innanzi tutto a partito la soppressione dell'articolo.

Altra cosa è l'emendamento soppressivo di qualche parte dell'articolo; codesto, propriamente perchè è emendamento, debb'essere distintamente posto ai voti come ogni altro emendamento che, senza togliere di mezzo l'articolo, lo modifica. Altra cosa è la intera soppressione dell'articolo, la quale deve essere formalmente proposta, giacchè chi non vuole l'articolo ne ottiene la reiezione quando è tempo, votando *contro*. Se si ponesse ai voti la soppressione dell'articolo prima

TORNATA DEL 25 GENNAIO

degli emendamenti, si impedirebbe ogni possibilità di modificarlo, e così di renderlo accettabile anche a coloro che, qual è in origine, intenderebbero di respingerlo.

Non intendo di fare il maestro a chicchessia; e per ciò solo non feci dianzi gli avvertimenti ai quali accennava l'onorevole presidente; ma per evitare il pericolo che altra volta l'avvenuta votazione non venga invocata come un *precedente*, credo che la Camera, debba accogliere di buon grado gli avvertimenti che dal medesimo signor presidente lo furono dati.

Quanto a me, ripeto che, osservatore del regolamento, mi sono astenuto dal prender parte a quella votazione che lo violava.

**PRESIDENTE.** Dunque adesso non c'è più dubbio intorno al significato di questa votazione. Io però avrei desiderato che l'onorevole Tecchio invece di tacere, se avesse creduto che per avventura il regolamento non fosse stato applicato in quella votazione, ne avesse fatto avvertenza, perchè io sarei stato ben lieto di accogliere le sue osservazioni.

La parola spetta al deputato De Filippo.

**DE FILIPPO.** Risponderò due parole a nome della Commissione agli onorevoli Cavallini e Cannavina.

In quanto al desiderio mostrato di una migliore redazione, la Commissione non ha difficoltà di accettare quella proposta dall'onorevole Cavallini. Quanto alla soppressione dell'articolo, mi permetto di far osservare all'onorevole Cannavina che bisogna mantenerlo precisamente perchè esso contiene una modificazione al diritto comune.

La prova di aver pagato si può fare in taluni casi verbalmente e si può fare per iscritto. Ora quest'articolo 13, naturalmente nell'interesse delle finanze, ritiene che nel solo caso in cui possa presentarsi una prova scritta, giustificante il già seguito pagamento, il giudice sarà obbligato, verificato il fatto, ad emettere un'ordinanza per annullare od impedire gli atti esecutivi, non ostante reclamo per parte dell'esattore.

Ecco quindi la necessità che questo articolo rimanga precisamente come una modificazione al diritto comune, nel senso, cioè, di limitare il diritto che ha il contribuente di giustificare l'eseguito pagamento.

Pertanto, ove la redazione dell'onorevole Cavallini fosse più chiara di quella della Commissione, essa, ripeto, non ha difficoltà di accettarla.

**PRESIDENTE.** Il deputato Cannavina ha la parola.

**CANNAVINA.** L'emendamento dell'onorevole Cavallini non lo conosco...

**PRESIDENTE.** Non è un emendamento, è una nuova redazione.

**CANNAVINA.** Rispondo all'onorevole De Filippo. L'articolo 13 non è una modificazione al diritto comune, basta leggerlo per persuadersene, nè questa legge può derogare ai diritti del debitore emergenti dal diritto comune.

L'articolo 13 dice:

« Il contribuente, nel solo caso in cui possa presentare una prova scritta giustificante il già eseguito pa-

gamento, ha diritto di fare istanza per la sospensione degli atti esecutivi presso il giudice. »

Il debitore che tiene pronto il titolo della soddisfazione ha non solamente il diritto di domandare la sospensione, ma quello di domandare l'annullamento degli atti di esecuzione, e colla sola esibizione di questo titolo distrugge tutti gli atti indebitamente fatti in di lui danno. Non a sospensione ha diritto, ripeto, ma a nullità e speditamente. Basta presentarsi al giudice con una citazione anche a breve termine, contro il creditore, dicendo: ho soddisfatto, ed indebitamente si fa l'esecuzione contro di me, perchè il giudice debba pronunziare non la sospensione, ma la nullità degli atti, poichè distrutta l'esistenza del debito, gli atti di esecuzione non devono avere efficacia di sorta.

Ora dunque, se così è scritto l'articolo, io non trovo modificazione: dalle spiegazioni date dall'onorevole De Filippo si vorrebbe fare una modificazione di diritti a danno del debitore, cui solo quando è fornito di titolo scritto dimostrante il pagamento, e che va esibito, si vorrebbe concedere il favore della sospensione degli atti esecutivi; mentre in questo caso ha diritto all'azione di nullità, e mentre le leggi comuni in ben altri casi gli accordano, anche senza il titolo scritto, il diritto di provare la soddisfazione e di ottenere la sospensione degli atti di esecuzione. Questi diritti emergenti dalla legge comune non possono essere minimati al debitore per questa legge eccezionale, e pel modo come è redatta.

Il debitore che tiene il titolo di soddisfazione non ha bisogno della sospensione, e quello che non ha un titolo simile, e non può ottenere la sospensione, correrà la sorte dei debitori sforniti di prova scritta dimostrante l'estinzione del debito; epperò deve conchiudersi che l'articolo contiene un modo di sospensione che non occorre indicare, poichè sta nella legge, anzi la legge dice qualche cosa di più dell'articolo medesimo.

**ALLIEVI.** Io non vorrei fare altro se non che far osservare all'oratore che se si stabilisce la massima che in questa legge non si possa derogare in alcun modo al diritto comune, noi non andiamo solo contro all'articolo 13, ma dovremmo anche rovesciare dopo questo anche molte altre disposizioni che vengono dopo. Lo scopo d'una legge siffatta è di rinvigorire l'azione esecutiva delle leggi ordinarie, poichè si crede che le leggi ordinarie non sieno sufficienti per assicurare alle finanze la riscossione dei contributi.

**PRESIDENTE.** Rileggo la proposta del deputato Cavallini.

« Art. 13. Sull'istanza del contribuente e sempre quando sia data prova scritta del già eseguito pagamento, il giudice di mandamento sospenderà gli atti esecutivi.

« L'ordinanza del giudice sarà esecutoria non ostante appello. »

Pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

« Art. 14. Il pignoramento di mobili o frutti, di che nell'articolo antecedente, non può eccedere il valore approssimativamente corrispondente alla quantità del debito dell'imposta, aumentato dalla multa scaduta e delle spese d'esecuzione. »

**CANNAVINA.** Quest'articolo mi sembra una violazione del diritto comune e un danno per l'esattore.

In quest'articolo si dice che l'esattore non può eccedere nel pignoramento il valore approssimativamente corrispondente alla quantità del debito dell'imposta. Quando si ha l'esistenza di un creditore e di un debitore, si ricorre alla legge di procedura civile per l'esecuzione, ed al creditore non può essere negato di fare tutti quegli atti che la stessa permette, e tra essi quello di pignorare tutti quei mobili che al debitore s'appartengono.

Anzi, per l'esazione del contributo fondiario c'è qualche cosa di privilegiato in favore del tesoro, che dovrebbe per surrogazione essere concesso anche all'esattore, il quale deve anticipare del suo il contributo.

Ma invece esso non solo non si trova in questa linea privilegiata, ma si troverebbe ancora degradato dalla linea comune, perchè mentre ogni creditore ha diritto di pignorare tutti i mobili del debitore per soddisfarsi del suo credito, essendo tutti i beni del debitore la garanzia dei creditori, l'esattore dovrebbe limitarsi in modo da rendere incerta, e dispendiosa a suo danno anche di più la soddisfazione, come dimostrerò quando verrò all'applicazione.

Ora, perchè questa limitazione in danno dell'esattore? Ogni altro creditore non ha questa limitazione, ogni altro creditore si appoggia al disposto delle regole della procedura civile, ed intanto l'esattore, surrogato al tesoro, non ha il privilegio del tesoro, ed è anche degradato dalle facoltà che hanno gli altri creditori.

Le conseguenze di questa derogazione in pratica sarebbero pessime. Un esattore, per esempio, fa pignoramento di una data quantità di mobili per essere soddisfatto del contributo fondiario. Il debitore dice che il pignoramento è eccessivo, ed allora l'esattore dovrà sospendere l'esecuzione.

Si dovrà fare preventivamente una causa, e bisognerà andare davanti al giudice, il quale dovrà decidere se veramente il pignoramento è stato eccessivo. Potrebbe il giudice non essere in grado di sentenziare prontamente, non conoscendo il vero valore degli oggetti, ed ecco la necessità di perizie ed altri mezzi d'istruzione, cioè lungherie e dispendii forse non rimborsabili.

Or dunque, o signori, mentre le regole di procedura dicono che ogni creditore può sequestrare tutti i beni del debitore, per questi esattori vi sarebbe una limitazione tale la quale non solamente prolungherebbe d'assai il soddisfacimento del loro avere, ma li metterebbe nel pericolo di spendere, senza ricuperare, più di quello che devono conseguire, poichè rimanendo fermo il pignoramento sarebbero aumentate le spese, e riducendosi, oltre delle spese fatte non rimborsabili, potrebbe

venir fallito nell'asta pubblica l'esito che si doveva conseguire secondo la sentenza del magistrato; lo che menerebbe a perdita di spese e del contributo.

Ma veniamo ad un'altra questione. Si può veramente oppignorare tanto quanto valgono i mobili per soddisfare il tributo fondiario? È egli certo che non ci siano altri crediti? Suppongasi che si faccia pignoramento di tanti mobili per quanto il loro valore basti a soddisfare il credito fondiario, e le spese di esecuzione. Prima, e dopo la vendita, può esservi opposizione al prezzo per parte di altri creditori, e potranno sorgere molte questioni; ed anche il privilegio contro del credito fondiario; allora si apre un giudizio di contributo, il prezzo dovrà decidersi fra molti creditori e forse anche nulla dovuto all'esattore fondiario. Ecco come non può esservi mai un calcolo preventivo intorno alla quantità di mobili da includersi nel pignoramento, dunque pare che non bisogna inceppare l'esecuzione a danno dell'esattore fondiario, come quest'articolo fa precisamente. Quando il contribuente deve pagare un debito, esistono le regole di diritto comune per l'esecuzione contro di lui, che non possono essere minorate in danno di un creditore speciale, qual'è l'esattore fondiario, cui anzi dovrebbero essere concesse altre facoltà; quindi se la disposizione è dannosa all'esattore, parmi che non debba essere ammessa.

**NISCO, relatore.** Io mi oppongo alla proposta dell'onorevole Cannavina, perchè si tratta di un articolo pel quale si assicura al contribuente un diritto veramente eccezionale in procedimento eccezionale.

Credo che non ho bisogno di altre dimostrazioni, e spero che la Camera ammetterà la mozione di soppressione.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 14.

(È approvato.)

« Art. 15. Tanto i debitori, quanto i terzi potranno riscattare gli oggetti pignorati, fino a che non sia eseguita la vendita, mediante il pagamento dell'integrale d'imposte e dei relativi accessori. »

**CAMERINI.** Non parrebbe alla Commissione ed al signor ministro di aggiungere alla parola *terzi* le parole: *per conto del debitore*?

Potrebbero nascere equivoci, e chiunque potrebbe presentarsi a riscuotere gli effetti pignorati.

Io non suppongo che si voglia dare ai terzi il diritto di disimpegnare solamente per conto loro.

**NISCO, relatore.** È un'aggiunta che non fa nè male, nè bene, ma certamente è principio generale che chi paga per un altro s'intende che opera per conto di lui.

**CAMERINI.** Io ho solo chiesto una spiegazione.

**BERTEA.** Mi pare che essendosi soppresso l'articolo 12 si dovrebbe qui togliere la parola *terzi*, imperocchè si rientra nel diritto comune di procedere, tutti i terzi che per avventura trovano i loro effetti compresi in un pignoramento hanno tutti indistintamente il diritto di rivendicare, dandone giustificazione, la proprietà dei loro mobili senza necessità di alcun pagamento ed anzi

TORNATA DEL 25 GENNAIO

anche dopo la vendita conservano il diritto di concorrere sul prezzo, dedotte le spese.

Ora, questa parola *tersi* poteva stare allorché vi era l'articolo 12, ma essendosi questo soppresso, i terzi stanno nel diritto comune, ed a norma del diritto comune devono poter esperire delle loro ragioni.

**NISCO, relatore.** Fortunatamente la Camera non ha soppresso egualmente l'articolo 11 il quale esiste, e quindi se l'onorevole Bertea non trova più la ragione dell'articolo 14 nell'esistenza dell'articolo 12, la troverà nell'esistenza dell'articolo 11.

**BERTEA.** Io non insisto, del resto, nella mia osservazione.

**PRESIDENTE.** Non essendosi fatta alcuna proposta, pongo ai voti l'articolo 15 testè letto.

(È approvato, e sono approvati senza discussione i seguenti articoli):

« Art. 16. Dopo dieci giorni dall'atto del sequestro senza che il contribuente od altri per lui abbia soddisfatto il suo debito, gli oggetti sequestrati saranno venduti all'asta pubblica, indicata pel giorno, l'ora e gli effetti da vendersi con avviso da affiggersi al pubblico almeno tre giorni prima.

« Quando vi siano oggetti di facile deperimento, o la conservazione dei quali sia dispendiosa, la vendita potrà effettuarsi dopo tre giorni.

« Art. 17. Allorché per parte del debitore o di altre persone vi sia resistenza agli atti esecutori, l'usciera potrà richiedere la forza armata, se sia necessaria, facendone senza indugio rapporto al sindaco.

« Art. 18. Le forme per gli atti esecutivi saranno determinate per regolamento approvato con regio decreto.

« L'esattore per le spese di esecuzione percepirà il 2 per cento soltanto sulla somma dovutagli per l'imposta, sempre che abbia avuto effetto il pignoramento, o il debitore pagasse nell'atto del pignoramento stesso.

« Percepirà inoltre altri 3 per cento sulla stessa somma quante volte abbia luogo la subasta, ovvero il contribuente soddisfa il debito, mentre che al compimento di essa si procede.

« Art. 19. L'esattore che riceve scientemente da un contribuente una somma oltre il suo debito risultante dai ruoli spediti dall'Amministrazione, oltre la multa, se è moroso, e le spese di esecuzione nella misura determinata nell'articolo precedente, è tenuto alla restituzione del quintuplo della somma indebitamente percepita.

« Se poi riscuote più del dovutogli, mediante atti compulsivi, alla pena su stabilita della restituzione del quintuplo si unirà quella prescritta per l'abuso di potestà in ufficio.

« Art. 20. Qualora l'esattore non avesse potuto essere soddisfatto in tutto od in parte del suo credito coi detti atti esecutivi sui mobili, frutti o rendite potrà procedere alla vendita di quella parte degli immobili posseduti dal debitore dell'imposta nel territorio giurisdizionale del mandamento che basti approssimativa-

mente a coprire l'importo del credito principale e degli accessori.

« Art. 21. Dovrà all'uopo l'esattore presentare al tribunale di circondario o di prima istanza la sua domanda di vendita corredata — dei documenti provanti la necessità di questo provvedimento — del certificato catastale indicante i beni da subastarsi — della prova dell'importo dell'imposta ordinaria prediale principale che li aggrava — e dei documenti e certificati da cui si desumano gli aventi diritto di privilegio o ipoteca sui beni stessi coll'indicazione del loro domicilio effettivo, o che fosse stato eletto per gli effetti ipotecari a norma delle leggi rispettivamente vigenti nelle diverse provincie del regno.

« Art. 22. Sulla detta istanza dell'esattore il tribunale, richiamati, ove lo credesse necessario, ulteriori schiarimenti e prove, pronunzierà sua sentenza non più tardi di giorni trenta dalla presentazione; e qualora trovi di assecondarla fisserà non più tardi di giorni quaranta successivi due giornate per l'asta degli immobili, nella prima delle quali non si delibererà l'asta a prezzo minore dell'importo corrispondente a cento volte l'imposta principale che si paga su di essi — e nella seconda si delibererà a qualunque prezzo, del che si farà cenno espresso nel provvedimento da emanarsi dal tribunale che ordinerà la notificazione del provvedimento stesso al debitore ed ai creditori aventi diritto di privilegio o di ipoteca o personalmente o al domicilio, che fosse stato da essi eletto come sopra per gli effetti ipotecari.

« Art. 23. Il detto provvedimento sarà anche pubblicato almeno quindici giorni prima dell'asta nel giornale della provincia destinato per la inserzione degli avvisi giudiziari per notizia degli eventuali ignoti aventi diritto sugli stabili da subastarsi.

« Art. 24. Qualunque creditore notificato o che giustifichi di aver diritto sugli immobili da subastarsi potrà impedire la loro vendita pagando integralmente il credito dell'esattore cogli accessori avanti il primo giorno dell'asta ad anche avanti il secondo giorno di essa, se nel primo non sia seguita la vendita.

« Il creditore che esercita questo diritto subentra nel privilegio dell'esattore di ottenere il rimborso avanti tutti i creditori di quanto ha pagato al medesimo, ma è rimesso, quanto alle forme processuali di espropriazione, alla legge comune vigente nelle rispettive provincie del regno.

« Art. 25. Il prezzo dell'asta dovrà essere pagato immediatamente prima che sia chiuso il verbale di essa.

« Il segretario del tribunale, avanti il quale seguirà l'asta, pagherà sul detto prezzo all'esattore l'importo del suo credito cogli accessori. Il di più sarà versato a termini di legge alla Cassa dei depositi e prestiti. »

**DE FILIPPO.** Domando la parola.

Io credo che all'articolo 25 debba ripetersi la disposizione contenuta nell'articolo 19. Quest'ultimo articolo stabilisce una penale all'esattore, il quale esigesse più del dovere, ed io crederei che anche qui all'articolo 25

ci dovesse essere una simile penale nel caso cioè non solo che si esigesse più del dovere, ma anche quando non si depositasse nella Cassa dei depositi e prestiti quello che si è esatto tanto in seguito della vendita dei mobili, quanto degli immobili. Imperocchè si può benissimo verificare il caso che, in seguito all'asta pubblica, si raccolga dalla vendita una data somma (superiore al credito che vanta l'esattore per imposta, per multa e per spese), e che la medesima venga ritenuta dall'esattore sotto il pretesto che egli per avventura avesse altri crediti verso il contribuente.

Una tale ritenzione io credo che non debba e non possa farsi, quindi io intenderei che fosse applicata una multa come è applicata precisamente all'articolo 19, il quale contempla un caso analogo.

**ALLIEVI.** A me pare che lo scrupolo sollevato dall'onorevole De Filippo non abbia fondamento perchè nell'articolo 25 si contempla il caso della vendita all'asta pubblica in cui il segretario del tribunale che presiede all'operazione riceve egli medesimo il prezzo e paga egli l'esattore. Quindi non può essere questo il caso in cui l'esattore trattenga più di quello che gli sia dovuto, ciò che invece poteva essere quando l'esattore egli medesimo si faceva dare dal contribuente una somma maggiore di quella che era portata dai quaderni di riscossione.

Mi pare che i due casi sono differenti, e che lo stesso pericolo non può sussistere, quindi la disposizione mi parrebbe superflua.

**PRESIDENTE.** Insiste l'onorevole De Filippo?

**DE FILIPPO.** Non insisto.

**PRESIDENTE.** Dunque metto ai voti quest'articolo.  
(La Camera approva.)

« Art. 26. Se l'esattore o non riescisse a vendere gli immobili subastanti, o non ne ricevesse un prezzo sufficiente a coprire il suo credito cogli accessori, è autorizzato a procedere negli stessi modi alla vendita di altri immobili del debitore. »

Credo che qui ci sia un errore di stampa: gli immobili *subastanti*.

**NISCO, relatore.** Subastandi o esposti all'asta.

**PRESIDENTE.** Se non c'è opposizione, si intenderà approvato l'articolo 26 colla variante *esposti all'asta*.  
(È approvato.)

« Art. 27. L'esattore avrà diritto al 5 per cento in ragion d'anno sull'importo del suo credito d'imposta quando non ne fosse stato soddisfatto prima del giorno in cui avrà presentato al tribunale la sua istanza per la vendita degli immobili. »

**SCALINI.** Domando uno schiarimento. In questo diritto del 5 per cento sono comprese anche le spese giudiziali...

**SELLA, ministro per le finanze.** È naturale.

**SCALINI...** oppure queste sono riserbate e restano a parte? Imperocchè, se fossero comprese anche le spese giudiziarie, a me sembrerebbe che a fronte dell'articolo 21 sarebbero affatto sproporzionate, vale a dire si avrebbe per l'esecuzione dei mobili il 2 per cento

sino all'atto di oppignorazione, il 3 per cento fino alla subasta, e non in ragione di tempo, ma assolutamente, e invece qui si avrebbe il 5 per cento ad anno.

Se la risposta sarà quale la desidero, non insisterò oltre.

**NISCO, relatore.** La risposta è precisamente quale la desidera l'onorevole Scalini. Qui non si tratta se non di stabilire il saggio dell'interesse sulla somma che non è stata pagata, e che era dovuta all'esattore indipendentemente dalle spese di esecuzione, poichè trattandosi di spese di esecuzione che si fanno colle forme ordinarie del Codice civile, certamente secondo è stabilito da quella legge, le spese saranno pagate.

**PRESIDENTE.** Non essendovi opposizioni, l'articolo 27 s'intenderà approvato.

(È approvato.)

« Art. 28. Nel caso in cui il tribunale respingesse la domanda dell'esattore per la vendita degli immobili, questi potrà ricorrere entro giorni quindici alla Corte d'appello, che ne deciderà definitivamente, escluso qualunque rimedio anche di cassazione.

« Entro lo stesso termine di rigore potranno anche il debitore od i creditori aventi diritto di privilegio od ipoteca sugli stabili da vendersi portar reclamo alla Corte d'appello contro il provvedimento del tribunale, che abbia accetta la istanza di vendita. Questo reclamo però, a meno di espressa dichiarazione adesiva dello stesso esattore, non sospenderà il corso degli atti di vendita, salvo quanto ciò possa essere di diritto. »

**PANATTONI.** Sta bene che non possa essere sospeso il corso dell'esecuzione: ma avverto però che mi pare troppo il dire « escluso qualunque rimedio anche di cassazione. »

Il rimedio della Cassazione non sospende l'esecuzione; ma se fosse evidentemente violata la legge, il corso della giustizia bisogna che abbia il suo sfogo. Quindi io ritengo che è ben redatto l'articolo dove dice che non resta sospeso il corso dell'esecuzione, ma il dar bando al rimedio della Cassazione mi pare un po' troppo eccessivo.

**PRESIDENTE.** Domando alla Commissione se accetta la proposta del deputato Panattoni, che consisterebbe nel togliere dall'articolo 28 le parole *escluso qualunque rimedio, anche di cassazione*.

Domanderei però al deputato Panattoni se vuole anche togliere la parola *definitivamente*.

**PANATTONI.** La parola *definitivamente* non mi ha offeso, perchè in realtà, secondo l'attuale sistema, siccome manca la terza istanza, la Corte d'appello decide definitivamente; quindi la via esecutiva è aperta all'esattore, ed egli va avanti con gli atti. Ma se vi fosse un'offesa manifesta della legge, io crederei che non si dovesse rinunciare al rimedio della Cassazione.

**NISCO, relatore.** Io lascierei la parola *definitivamente* poichè, come osserva l'onorevole Panattoni, la Corte d'appello decide definitivamente. Acconsento poi coll'onorevole Panattoni di togliere le parole *escluso qualunque rimedio anche di Cassazione*.

**PRESIDENTE.** Il Ministero accetta?

**SELLA, ministro per le finanze.** Accetto.

**PRESIDENTE.** L'articolo 28 resterebbe dunque quale l'ho letto, tolte soltanto le parole: *escluso qualunque rimedio anche di Cassazione.*

Lo metto ai voti in questi termini.

(È approvato).

« Art. 29. Compete allo Stato il privilegio per tutte le imposte dirette, e si esercita sopra i beni mobili ed immobili del contribuente. »

**DE FILIPPO.** La Commissione non incontrerebbe difficoltà a che questo articolo fosse soppresso, in quanto che i privilegi naturalmente sono stabiliti dalla legge vigente, e dopo tutta la discussione che si è fatta ieri questo articolo potrebbe, anziché giovare, inceppare tutto ciò che sia interpretazione della legge. La Commissione intenderebbe quindi che questo articolo fosse soppresso.

**SELLA, ministro per le finanze.** Domanderei solo alla Commissione se sia ben persuasa che in tutte le legislazioni esistenti nelle varie parti del regno sia ben chiaro che il credito dello Stato per imposte, e non soltanto per l'imposta della ricchezza mobile, che è un'imposta diretta come un'altra, ed alla riscossione della quale anche la legge attuale si applica, domando, dico, alla Commissione se sia ben persuasa che sia in tutte le legislazioni stabilito che i crediti dello Stato per queste imposte siano privilegiati. Gli è sotto questo punto di vista che io chieggo a quelli che sono più esperti di me in questa materia se sia intieramente superfluo lo stabilire un articolo di questa natura.

**PANATTONI.** La dizione *privilegio* usata qui in senso piuttosto largo potrebbe essere pericolosa, perchè ha una significazione indefinita. Se si parla del diritto che ha l'erario verso i contribuenti, evidentemente questo è contemplato dalla legge comune ed è costantemente ritenuto e dal Codice francese e da tutti gli altri Codici moderni.

Io non ho ora presente il progetto del nuovo Codice; ma spero che in questo sia conforme ai principii generali della scienza.

**NISCO, relatore.** Questo articolo era stato messo precisamente per assicurare il privilegio del tesoro in tutte le provincie d'Italia quando non avevano tutte un solo Codice comune, ma ora che, la Dio mercè, questo Codice unico sta per essere fra pochi giorni pubblicato, io credo che l'onorevole ministro delle finanze potrà rimettersi ed attendere questa pubblicazione. Allora troverà nel Codice stabilito il principio generale circa il privilegio all'erario.

In quanto all'opinione mia individuale la dico netta e tonda: ci lascerei l'articolo di cui l'onorevole mio amico De Filippo propone la cancellazione.

**BERTEA.** Ieri l'onorevole Nisco ha dichiarato che nel progetto del nuovo Codice era tolto il privilegio del fisco; non so se solo relativamente ai mobili od anche agli immobili...

**NISCO, relatore.** Solo per i mobili.

**BERTEA.** Ad ogni modo, parlando di Codici io vorrei si parlasse di Codici vigenti, mentre finora si discorre soltanto di un Codice ipotetico.

Se nel nuovo Codice vi sarà il privilegio sugli immobili pel pagamento dell'imposta fondiaria, io dividerò l'opinione di coloro che vogliono soppresso l'articolo; ma se non ci fosse vedrei un grave pericolo perchè tentata la via della subastazione, se il Governo si trovasse in concorrenza con creditori ipotecari, finirebbe per anticipare le spese di subasta ed essere poi vinto nella graduatoria delle semplici ipoteche.

Io che sono stato uno dei principali contraddittori all'articolo 12 in quanto esso si riferiva a non necessarie vessazioni a danno dei contribuenti, dico che il Governo deve avere almeno in questo privilegio una garanzia per assicurarsi contro la preferenza ai creditori ipotecari.

**PRESIDENTE.** Il deputato Allievi ha la parola.

**ALLIEVI.** Io vorrei far osservare che vi è qualche legge civile in cui il concetto del privilegio, come è stabilito nel Codice civile francese e in altri che da quello prendono origine, non esiste, e che forse noi metteremmo qui una locuzione che non avrebbe applicazione ed intelligenza eguale dappertutto, non rispondendo a uno stesso concetto nelle leggi delle diverse provincie.

Credo d'altra parte che la soppressione assoluta di questo articolo potrebbe avere tali conseguenze che non possiamo in questo momento sufficientemente apprezzare, e che potrebbero in seguito venir lamentate.

A me pare che questo articolo 29 potrebbe essere utilmente supplito da un articolo concepito presso a poco in questi termini, che, cioè, rispetto al privilegio delle imposte sono mantenute le disposizioni consacrate dalle leggi civili.

In questo modo noi manteniamo tutte quelle disposizioni di diritto civile che già ora si trovano nei diversi Codici, e ci riferiamo anche a quei principii che potessero essere introdotti nel nuovo Codice. Vorrei insomma che la soppressione dell'articolo non dovesse significare la eliminazione assoluta del privilegio, la quale forse potrebbe essere feconda di conseguenze più gravi.

Quindi credo che, omettendo per ora di votare sopra l'articolo 29, la Camera dovrebbe passar oltre, e permettere alla Commissione di redigere un articolo in quei termini più prudenti che io ho poc' anzi indicati.

**PRESIDENTE.** Se non v'ha difficoltà, si sospenderà la deliberazione intorno all'articolo 29, aspettando dalla Commissione una nuova proposta.

Passiamo adunque all'articolo 30.

« Art. 30. L'esecuzione sui beni immobili o su quelli immobili nei modi prescritti nei precedenti articoli potrà aver luogo soltanto entro un anno dalla scadenza della rata non soddisfatta. »

**CAVALLINI.** Prego la Commissione di voler porre mente alla portata di quest'articolo. Esso, a quanto mi

pare, dovrebbe essere pure modificato, perchè il dire che l'esecuzione potrà aver luogo entro un anno, può far credere che l'esattore abbia facoltà di provocarla anche dopo il trascorso dell'anno. Questa redazione almeno lascia dei dubbi; ora è certo che l'esattore se può trovare un appiglio nella legge stessa, non tralascierà di far valere quell'interpretazione che più gli conviene. Una diversa redazione torrebbe affatto il dubbio.

Si dica adunque che « l'esecuzione non potrà avere luogo che entro l'anno, » ecc.

**SELLA, ministro per le finanze.** Evidentemente la prima lettura di questo articolo lascia qualche dubbio. Mi pare che converrebbe dire:

« L'esecuzione sui beni mobili ed immobili non potrà più aver luogo dopo decorso l'anno dalla scadenza della rata non soddisfatta. »

**CAVALLINI.** Accetto.

**DE FILIPPO.** Per me io credo che l'articolo 30 sia combinato in guisa da non lasciare alcun dubbio, poichè bisogna guardare la parola *soltanto*. Se si dice all'esattore: voi non potete fare l'esecuzione che soltanto entro un anno, a me pare che questo basta per eliminare qualunque dubbio.

Ma poichè qualche dubbio si affaccia, e la legge quanto più chiara è, meglio è, così io crederei che l'articolo possa essere concepito nei seguenti termini:

« L'esecuzione sui beni mobili e su quelli immobili nei modi descritti nei precedenti articoli non potrà più aver luogo trascorso un anno dalla scadenza della rata non soddisfatta. »

**PRESIDENTE.** Dunque l'articolo 30 sarebbe così redatto:

« L'esecuzione sui beni mobili e su quelli immobili, nei modi prescritti nei precedenti articoli. . . »

Chiamo l'attenzione della Commissione su queste parole: *L'esecuzione sui beni mobili e su quelli immobili nei modi prescritti nei precedenti articoli*. Forse occorrerebbe qualche cambiamento.

**NISCO, relatore.** Beni mobili ed immobili.

**PRESIDENTE.** Va bene, così sarà tolto ogni dubbio.

**FERRACIÙ.** Propongo che si dica « entro l'anno dalla scadenza. » È più chiaro.

Voci. Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Leggerò l'articolo 30 così modificato:

« L'esecuzione sui beni mobili ed immobili nei modi prescritti nei precedenti articoli non potrà aver luogo che entro l'anno dalla scadenza della rata non soddisfatta. »

Se non c'è opposizione, quest'articolo s'intenderà approvato.

(È approvato.)

**NISCO, relatore.** Tra gli articoli 30 e 31 delle proposte ristampate, la Commissione desidera che sia riprodotto l'articolo 31 del suo antico progetto, così concepito:

« Il sindaco di ogni comune vigilerà a guarentigia dei contribuenti, affinchè gli esattori o loro agenti non oltrepassino i limiti legali delle loro incombenze. »

L'onorevole ministro delle finanze credette di dover sopprimere quest'articolo poichè avrebbe fatto parte del regolamento, ma la Commissione ha riflettuto che trattandosi di garantire i contribuenti contro i possibili soprusi degli esattori, sia necessario in una legge di tanta importanza stabilire queste tali guarentigie. Spero che l'onorevole signor ministro non ci porrà nessuna difficoltà, e spero che la Camera pure vorrà ammettere la restituzione di quest'articolo soddisfacendo i desiderii della Commissione che ho l'onore di rappresentare.

**SELLA, ministro per le finanze.** Partendo sempre dall'opinione che ho su quanto concerne la redazione delle leggi, che bisogna semplificare il più che sia possibile, e non mettere se non quello che è di assoluta competenza legislativa, io aveva instato per la soppressione di questo e di tanti altri articoli che si contengono in questo disegno di legge, i quali mi sembravano di natura meramente regolamentare, non già per opposizione ai concetti contenuti in quest'articolo, ma perchè mi pareva non fosse opportuno includerlo nella legge.

Ma dacchè una legge diventa *regolamento*, in quanto che abbraccia già altre disposizioni che, a mio parere, sono affatto regolamentari, una più, una meno, non farà gran male.

Non avendo adunque opposizione a fare al concetto contenuto in questo articolo, se la Commissione torna ad insistere perchè si ponga nella legge questa raccomandazione di vigilanza ai sindaci (perchè bisogna notare che non è un obbligo la cui deroga importi una multa o qualche cosa di simile), per parte mia non faccio alcuna difficoltà e lo accetto.

**NISCO, relatore.** Per debito d'ufficio di relatore debbo insistere sopra la ripristinazione di questo articolo.

**PRESIDENTE.** Mi pare che anche l'onorevole ministro delle finanze non contraddice.

**SELLA, ministro per le finanze.** Acconsento.

**PRESIDENTE.** Dunque rileggerò l'articolo 31 del progetto della Commissione:

« Il sindaco di ogni comune vigilerà a guarentigia dei contribuenti affinchè gli esattori o loro agenti non oltrepassino i limiti legali delle loro incombenze. »

Se nessuno fa opposizioni, s'intenderà approvato.

(È approvato.)

Articolo 31 del nuovo progetto:

« Ciascuna quota d'imposta diretta che scade ogni semestre, sarà, cinque giorni dopo della scadenza, versata dall'esattore di mandamento nell'ufficio di esazione provinciale. »

Prima di tutto darò lettura dell'emendamento del deputato Cocco.

Ecco che cosa invia al banco della Presidenza l'onorevole Cocco:

« Stante la varietà portata dall'articolo 7 del nuovo progetto, e nello scopo di non pregiudicare taluna que-

stione, l'emendamento già presentato all'articolo 32, ossia all'articolo 31 dal nuovo progetto, viene riformato ne' seguenti termini:

« Ciascuna quota d'imposta diretta sarà versata dall'esattore nell'ufficio della ricevitoria. . . nel mese seguente alla scadenza del semestre; » ovvero aggiungere alle ultime parole *scadenza del semestre* le seguenti: « per una metà della quota nella prima quindicina e per l'altra metà nella seconda quindicina del detto mese. »

**COCCO.** Domando la parola onde spiegare la mia proposta.

**PRESIDENTE.** La parola spetta prima al ministro per le finanze.

**SELLA, ministro per le finanze.** Io aveva chiesta la parola per osservare che il termine di cinque giorni di cui qui si parla è veramente troppo breve.

Io vorrei poi osservare che in generale tutto l'articolo è di materia regolamentare e non legislativa: si tratta di fissare il giorno in cui l'esattore deve portare le somme che egli ha riscosse nella cassa della ricevitoria, giorno che potrebbe avere a mutare secondo le circostanze particolari. Ma ad ogni modo, poichè questo si vuol mettere per legge, io doveva insistere perchè il termine fosse un poco più largo, e per conseguenza stava per proporre che fosse di otto, o tutto al più di dieci giorni . . .

**NISCO, ed altri membri della Commissione.** Si potrebbe dire dieci giorni.

**SELLA, ministro per le finanze.** Ma se l'onorevole Cocco propone niente meno che un mese. . .

**COCCO.** No, propongo a due pagamenti.

**SELLA, ministro per le finanze.** Io non posso a meno di dichiarare fin d'ora che debbo fare opposizione vivissima ad una proposta di questa natura. Poichè bisogna ben notare che attualmente abbiamo diviso il pagamento in due volte soltanto, e per conseguenza l'esattore si trova avere nelle mani una somma ragguardevole; che per contro non abbiamo elevata la cauzione come abbiamo elevata la somma che l'esattore tiene nelle mani. Quindi io sono nella necessità di oppormi vivamente all'emendamento proposto dall'onorevole Cocco.

**PRESIDENTE.** Il deputato Cocco ha la parola.

**COCCO.** Farò osservare all'onorevole ministro delle finanze che sinanche il Governo assoluto accordava nientemeno che una dilazione di due bimestri all'esattore per pareggiare gli ultimi conti dell'anno col ricevitore provinciale o distrettuale, ora circondariale. Io anzichè attenermi ad un quadrimestre dopo l'anno, riduceva il termine ad un solo bimestre, quando proponeva che l'articolo 32, ora 31 del nuovo regolamento, fosse concepito nei seguenti termini:

« Pel versamento delle quote dell'ultimo bimestre è accordato all'esattore un prolungamento di termine sino alla scadenza del primo bimestre dell'anno seguente. »

Ma quando ho visto che tra le varianti, di cui si è

compiaciuta la Commissione, ha messo pur quella delle *riscossioni a semestre*, cancellando la stessa sua proposta antecedente, che fissava la riscossione a bimestre, mi è convenuto modificare il mio emendamento e adattarlo secondo le vedute della *riscossione semestrale*; ed è perciò che invece d'insistere sul termine di un bimestre domando il termine di un mese alla scadenza di ciascun semestre; e poi dico che, ove il ministro delle finanze si opponesse a questo termine di un mese, aggiungerei l'obbligo all'esattore di versare una metà dell'imposta nella prima quindicina, e l'altra metà nella seconda quindicina dell'anzidetto mese che segue la scadenza del semestre.

Lo stesso onorevole ministro non disconosceva che il termine di cinque giorni fissato dall'articolo 31 fosse troppo breve, e ne proponeva otto o dieci. Quindi la differenza tra la mia proposta e quella del signor ministro sarebbe di pochissimi giorni per una metà dell'imposta, e di poco più di quindici giorni per l'altra metà.

Se adunque l'onorevole ministro riconosceva una specie di strozzamento nel termine insignificantissimo di cinque giorni, io lo pregherei ad essere conseguente a se stesso, ed allargare effettivamente e convenevolmente questo brevissimo termine di 5 giorni, ed estenderlo a quello da me proposto, mercè il pagamento dell'imposta per metà nella prima quindicina, e per l'altra metà nella seconda quindicina del mese successivo alla scadenza del semestre.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Domando se la proposta del deputato Cocco sia appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Ora metto ai voti l'articolo 31 col cambiamento dei cinque giorni che invece dovranno essere. . . quanti?

**NISCO, relatore.** Otto, basta.

**PRESIDENTE.** Rileggo l'articolo 31:

« Ciascuna quota d'imposta diretta che scade ogni semestre sarà otto giorni dopo la scadenza versata dall'esattore di mandamento nell'ufficio di esazione provinciale. »

**COCCO.** Pare che convenga togliere le parole *di mandamento* per non pregiudicare l'altra questione che può venire dopo l'articolo 31.

**SELLA, ministro per le finanze.** Si sa che la Commissione ha poi facoltà, votati che siano gli articoli, di proporre quelle modificazioni di forma che discordassero colle disposizioni adottate.

**COCCO.** Mettiamo almeno il termine di dieci, se non di quindici giorni, invece degli otto giorni ai quali è sceso il Ministero.

**SELLA, ministro per le finanze.** Non posso a meno d'insistere che non si vada al di là degli otto giorni.

**PRESIDENTE.** Si metterà otto giorni. Quanto poi al a questione della denominazione dell'esattore, essa è riservata in questo senso che, ove la Camera adotti un'altra disposizione che urti con queste parole, la Commissione le cambierà coordinandole colle altre disposizioni.

Metto dunque ai voti l'articolo 31 così concepito:

« Ciascuna quota.... »

**COCCO.** (*Interrompendo*) Perdoni, signor presidente; tanto per l'esattore quanto pel ricevitore, io vorrei la indicazione in termini generali.

**PRESIDENTE.** Ma qui non c'è la parola *ricevitore*.

**COCCO.** È precisata però la *esazione provinciale*, quasi che ci fosse obbligo di fare il versamento nel *capoluogo della provincia*.

**PRESIDENTE.** Bene. Anche qui, se si introdurrà nella legge una denominazione che urti con questa espressione, la Commissione potrà correggerla.

**COCCO.** Prendo atto di questa spiegazione.

**PRESIDENTE.** Dunque, se non c'è più alcuna opposizione, l'articolo 31 come è stato testè letto s'intenderà approvato.

(È approvato.)

« Art. 32. Sulle somme di cui in forza della presente legge ed in conseguenza dell'accettazione dell'ufficio sono debitori, come su quelle che ricevessero dalle amministrazioni a ciò autorizzate, esse eseguiranno i pagamenti di che è parola nell'ultimo alinea dell'articolo 41. »

La parola è all'onorevole Cavallini.

**CAVALLINI.** È una osservazione di pura forma che debbo esporre.

Nella fretta forse la Commissione non ha badato al modo con cui è redatto quest'articolo.

Non si parla degli esattori negli articoli 29, 30, 31 che precedono, e qui si dice: *essi eseguiranno i pagamenti*; manca adunque il reggente in questa locuzione, ed evidentemente bisogna sostituire al pronome *essi* le parole *gli esattori*.

**PRESIDENTE.** Così in quest'articolo c'è un richiamo all'articolo 41, mentre non abbiamo davanti a noi se non quello che giunge al 34.

**NISCO, relatore.** Perdoni, noi abbiamo dinanzi l'intera legge. È stata ristampata e ce ne sono anche degli esemplari presso gli uscieri.

Nell'articolo 41 è stabilito il modo dei pagamenti che si debbono fare dai ricevitori generali e dagli esattori mandamentali.

Alcuni di questi pagamenti si fanno dai ricevitori, altri dagli esattori. Quanto il riporto all'articolo 41 non è altro che il riportarsi al modo di pagamento che debbono seguire gli esattori mandamentali, forse il numero dell'articolo potrà variare, il principio non mai, e l'accomodare le variazioni di numeri è ufficio che mi spetta, ed il compirò.

**PRESIDENTE.** Quindi vuol dire che si riferisce all'articolo 41 del progetto della Commissione?

**SELLA, ministro per le finanze.** È l'articolo 41 al quale intenderebbe riferirsi l'articolo 32 di cui in questo momento ci occupiamo.

**PRESIDENTE.** Dò lettura di nuovo di quest'articolo:

« Art. 32. Sulle somme di cui gli esattori in forza della presente legge ed in conseguenza dell'accettazione dell'ufficio sono debitori, come su quelle che riceves-

sero dalle Amministrazioni a ciò autorizzate, essi eseguiranno i pagamenti di che è parola nell'ultimo alinea dell'articolo 41.

« Eseguiranno pure altri pagamenti di cui darà loro incarico il ricevitore generale in conformità della legge sulla contabilità generale. »

**BUSACCA.** Io credo che per non pregiudicare nessuna questione converrebbe dire in genere: « eseguiranno i pagamenti di cui è parola nell'articolo... » e il numero si determinerà dopo.

**NISCO, relatore.** Fa lo stesso.

**SELLA, ministro per le finanze.** C'è un articolo nel disegno di legge che stabilisce intorno al modo di fare i pagamenti: ora, questo articolo può modificarsi o non modificarsi, ciò è un'altra questione: può il numero suo mutare o non mutare; ma evidentemente ora bisogna pure che noi ci riferiamo a qualche cosa. Quindi è indispensabile mettere qui un numero; se questo dovrà poi mutarsi, il farlo concordare con quest'articolo, sarà appunto opera di quella revisione che allorquando i vari articoli di una legge sono votati, la Commissione è autorizzata a fare, onde proporre le occorrenti variazioni alla Camera; ma se qui non si mette nulla, non si può sapere su che cosa si parla.

**PRESIDENTE.** Leggo per la terza volta l'articolo 32 (*Vedi sopra*).

**BUSACCA.** Se noi votiamo questo secondo capoverso, si ammette in massima l'istituzione del ricevitore generale, e questa è una delle questioni riservate.

**SANGUINETTI.** Mi pare che sarebbe meglio dire: *eseguiranno i pagamenti che verranno determinati dal relativo regolamento*: poichè altrimenti l'esecuzione in sostanza può avere dei pericoli senza avere dei vantaggi. Il metodo di pagamento può variare secondo che varierà l'ordinamento della contabilità dello Stato.

**SELLA, ministro per le finanze.** Io osserverò che si può, senza inconvenienti, sopprimere questo alinea per la semplice ragione che in quel certo articolo 41, che porterà poi o no il numero 41, si potrà riprodurre la disposizione che è qui contenuta.

**PRESIDENTE.** La Commissione acconsente?

**NISCO, relatore.** Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Allora l'articolo sarebbe in questi termini.

« Sulle somme di cui agli esattori in forza della presente legge ed in conseguenza dell'accettazione dell'ufficio sono debitori, come su quelle che ricevessero dalle amministrazioni a ciò autorizzate, essi eseguiranno i pagamenti di che è parola nell'ultimo alinea dell'articolo 41. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 33. È fatta facoltà al Governo di provvedere con decreto reale intorno alle rettificazioni dei ruoli: ai rilasci o temperamenti d'imposta, alle dichiarazioni di quote inesigibili, ed ai rimborsi e reimposizioni che ne conseguono, come pure intorno alle rivelazioni di rendite non catastate ed alle ammende e multe afferenti. »

**MELLANA.** Io non so se fortunatamente o sfortunatamente io mi trovi travagliato da male di gola, poichè, se avessi il libero esercizio dell'organo vocale, in occasione di quest'articolo saprei trovare parole sufficienti per stigmatizzarlo.

Pare impossibile che dopo le prove da noi fatte in altre leggi, massime in quella sulla quale dovemmo per incidenza intrattenerci, or non è molto, due giorni, cioè la legge del dazio di consumo, si possa ancora proseguire in questo fatalissimo sistema di render nulle le leggi, dando facoltà al Governo di fare per decreto reale delle disposizioni legislative, e che possono violare il senso e la lettera stessa della legge; anzichè seguire questa via, è molto meglio rinunciare a quest'ombra di sistema rappresentativo.

Condannato a non poter parlare che con grave sforzo, mi restringerò a richiamare l'attenzione dei miei onorevoli colleghi sulle attribuzioni che con questo articolo il legislatore crede di poter domandare al potere esecutivo, e facilmente potranno i medesimi convincersi come, senza voler far atto incostituzionale, non si possa domandare tali attribuzioni al potere esecutivo.

Infatti noi demanderemmo con questo articolo al Governo di provvedere per decreto reale alle *rettificazioni* dei ruoli.

I ruoli perchè siano esecutori vi debbono essere delle forme legali. Tutti sanno come contro questa formazione dei ruoli sia lecito agire in via amministrativa ed anche in via giuridica. Ora, mediante questa prima parte dell'articolo verrebbero i contribuenti privati di questi diritti, di queste garanzie.

Ma vi ha di più; la seconda parte dell'articolo dà al Governo il diritto di fare i *temperamenti d'imposte*. Che cosa siano questi temperamenti d'imposte io non so. Temperamenti d'imposta vuol probabilmente dire che il Governo può modificare l'ammontare dell'imposta.

Su questi temperamenti d'imposta desidererei una spiegazione ed esatta definizione, e la desidererei molto chiara, inquantochè in quest'aula, per essersi altra volta pronunziata la parola *appalti*, il Governo ha creduto di poter dar ad appalto il dazio di consumo per circa tre mila comuni.

Dunque è necessario che vi sieno spiegazioni, massime coll'onorevole ministro per le finanze, il quale ha detto altra volta che quanto qui si dice discutendo le leggi non sono che opinioni. Giacchè non hanno da essere che opinioni, andiamo almeno cauti nell'emettere queste opinioni, e non si emettano che dietro garanzie.

Dunque desidererei sapere prima di tutto che cosa significa quella parola *temperamenti*. Procedendo innanzi, trovo: *alle dichiarazioni di quote inesigibili*. Per queste dichiarazioni vi devono essere delle forme stabilite per legge e non per decreto reale, massime quando questo è mutabile.

So benissimo che per eccezionali circostanze si lascia al potere esecutivo la facoltà di regolare alcunchè per

decreto reale, ma questo deve emanare contemporaneamente alla legge, deve far parte integrante della legge stessa ed essere, come questa, immutabile. Ma quando si parla semplicemente di decreto reale, come si fa in questo articolo, non si tratta più di provvedere in modo uniforme ed una volta per sempre; ma il decreto reale può mutarsi a capriccio, secondo il ministro che tiene il portafoglio delle finanze.

Leggo oltre:

« .....ai rimborsi e reimposizioni che ne conseguono come pure alle rivelazioni di rendite non catastate.... »

Quest'ultima è la più bella; si autorizza il ministro a trovare il modo di ottenere delle rivelazioni di rendite. Potranno andare fino alla tortura. (*ilarità*).

Era un giorno, e non è ancor lontano, anch'essa un modo legalissimo per estorquere dalla bocca di un cittadino una confessione.

Questi mezzi da adoperarsi devono essere stabiliti per legge. Io domando alla coscienza de' miei colleghi, ove passasse questo articolo, e fosse data una simile facoltà a certi ministri (nell'attuale non voglio supporlo) se non vi sarebbe il pericolo di vederci ricondotti ad un'inquisizione di nuovo genere...

**SELLA, ministro per le finanze.** Fino alla tortura?

**MELLANA.** Non dirò fino alla tortura corporale, ma potrebbe darsi benissimo che nell'ufficio delle finanze s'inventasse un qualche metodo che ripugnasse alle popolazioni, ed urtasse i principii generali che debbono informare tutte le nostre leggi. Credo quindi che, senza violare i principii dello Statuto, non si possa per noi assentire alle disposizioni di quest'articolo.

**SELLA, ministro per le finanze.** Lo stato in cui trovassi la gola dell'onorevole Mellana non gli ha permesso di metter fuori delle espressioni molto benigne, nè sopra la disposizione che qui si propone, nè in generale sopra le intenzioni che il Ministero possa avere intorno ai provvedimenti da adottare.

Ad ogni modo procurerò di esporre in poche parole la necessità di un provvedimento analogo a quello contenuto in quest'articolo tanto censurato dall'onorevole Mellana. Egli avrebbe ragione se colle parole usate in quest'articolo si volesse intendere che in ogni singolo caso di rettificazione di ruoli, di rilascio o di temperamento d'imposta s'intendesse provvedere con decreto reale. Forse la redazione dell'articolo lascia qualche cosa a desiderare, ma si è inteso che sia data per esso al Governo facoltà di promuovere con decreto reale un regolamento il quale ordini questa materia. Ecco lo scopo a cui si tendeva.

Per rimanere convinti che questo sia necessario, basta osservare quello che succede riguardo all'imposta sui fabbricati già stata ammessa dai due rami del Parlamento. Nel progetto di legge relativo a questa materia non vi è alcuna disposizione per le rettificazioni dei ruoli, le quali possono naturalmente avvenire di anno in anno, non fosse altro se non perchè muta il proprietario, muta la suddivisione della proprietà. Oltre a ciò vi sono casi di assoluta cessazione di rendita, ed

altri di aumento di rendita. Il disegno di legge già approvato dai due rami del Parlamento, e che sta per essere promulgato (forse lo sarà domani), stabilisce che debba esservi diritto ad uno sgravio, o per parte delle finanze ad un aggravio, epperò si stabiliscono certi confini.

Vi ha dunque per questa parte in quella legge una lacuna, ed io ebbi dall'altro ramo del Parlamento delle osservazioni da autorevoli personaggi, i quali, esperti quali sono in materia d'imposte, hanno rilevato in essa delle lacune, ed espressero l'opinione che si dovesse provvedere in proposito in occasione della legge relativa alla riscossione delle imposte.

Oltre a questo vi sono pure nell'applicazione della legge sulla ricchezza mobile parecchi casi che bisogna contemplare; per esempio, quello di colui a cui fossero venuti meno i redditi e che fosse ridotto in istato di povertà.

Per conseguenza è utile di provvedere in proposito. Anzi io aveva dato incarico che fossero preparati gli articoli relativi a tutta questa materia; ma una volta che ci si pose mano, si vide che sarebbe stata una cosa molto lunga e molto tediosa, soprattutto perchè bisogna tener conto di una massa di disposizioni vigenti in ciascuna provincia. Imperocchè parecchi membri di questa Camera non ignorano come nella legislazione del paese a cui appartengono si provvide appunto a questo rilascio o temperamento d'imposta di cui tanto s'inquieta l'onorevole deputato Mellana.

Per esempio, quando un fondo viene ad essere corrosa da un fiume, quando cade una casa, vi sono parecchie disposizioni, le quali provvedono ad un rilascio o temperamento d'imposta, secondochè questo reddito è venuto meno o in principio o nel corso dell'anno.

Pertanto io sono interamente convinto della necessità di una disposizione come questa; e stia pur tranquillo l'onorevole Mellana (il quale del resto so che è perfettamente tranquillo) che non si tratta qui di sta-

bilire nè torture, nè multe, nè niente di somigliante, perchè conosco l'onorevole Mellana, e so che è molto più feroce in parole di quello che sia in fatti, e ne ha date prove recenti. (*Si ride*) Egli ha fatto qui opposizione ai vari disegni di legge presentati, ed anche a quello sull'anticipazione dell'imposta fondiaria, e poi, appena fu pubblicata la legge, si è portato nel suo comune e nella sua provincia ed è stato uno dei più attivi cooperatori perchè quest'imposta si anticipasse.

Mi permetta l'onorevole Mellana che io gli faccia quest'elogio, in risposta a quel cumulo di dolcezze onde volle gratificarmi. (*ilarità*)

Ma ad ogni modo, per tranquillità della Camera sopra quest'argomento, e stante l'ora tarda, io crederei che se ne potrebbe rimettere la discussione a domani, ed io in questo frattempo mi farei un dovere di sottoporre alla Commissione le varie ragioni che hanno indotto il Ministero alla proposta di questo articolo.

*Voci.* A domani!

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

*Ordine del giorno per la seduta di domani:*

1° Seguito della discussione sul progetto di legge concernente la riscossione delle imposte dirette;

2° Discussione del progetto di legge per la vendita di beni demaniali in Toscana;

3° Svolgimento della proposta di legge presentata dal deputato Macchi per una iscrizione sul Gran Libro del debito pubblico di una rendita in favore dei creditori del Governo provvisorio di Lombardia del 1848;

4° Discussione del progetto di legge relativo alla rinnovazione del termine dei matrimoni puramente ecclesiastici contratti da cittadini delle provincie meridionali;

5° Discussione del progetto di legge per trasporto di fondi dal bilancio dei lavori pubblici a quello della guerra per la costruzione in Livorno di un fabbricato ad uso militare.